# GAZZETTA UFFICIALE

## DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — ROMA — MERCOLEDI 14 MARZO — NUM. 62



**Abbonamenti.**

| | | Trimestre | Semestre | Anno |
|---|---|---|---|---|
| In ROMA, all'Ufficio del giornale | L. | 9 | 17 | 32 |
| Id. a domicilio e in tutto il Regno | » | 10 | 19 | 36 |
| All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia | » | 22 | 41 | 80 |
| Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti | » | 32 | 61 | 120 |
| Repubblica Argentina e Uruguay | » | 45 | 88 | 175 |

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

**Inserzioni.**

Per gli *annunzi giudiziari* L. 0, 25; per altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.
Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.



**Presso la Tipografia degli Stabilimenti Penali di Regina Cœli,** sono in vendita, al prezzo di **Lire 8** per annata, i volumi completi della **Raccolta delle Leggi e Decreti,** estratti dalla *Gazzetta Ufficiale* del 1883, 1884, 1885 e 1886 coi relativi indici analitici.

Gli abbonamenti della raccolta dell'anno in corso si seguitano a ricevere allo stesso prezzo.


## SOMMARIO



# PARTE UFFICIALE

La fausta ricorrenza del natalizio di **S. M. il Re** venne oggi solennizzata in Roma ed in tutta l'Italia con pubbliche dimostrazioni popolari, e la **Maestà Sua** ricevette da tutti i Sovrani e Capi di Governo esteri telegrammi di felicitazione.

## ELEZIONI POLITICHE

*Votazione del 12 marzo 1888.*

*Sondrio* — Inscritti, 14492; votanti, 4211 — Mazzoleni Avv. Angelo eletto con voti 3721; voti nulli o dispersi, 490.

# PARLAMENTO NAZIONALE

## SENATO DEL REGNO

Commissari nominati dagli Uffizi nelle adunanze del 12 e 13 marzo 1888 per l'esame del disegno di legge per *Modificazione del procedimento relativo ai reclami per le imposte dirette* (N. 42).

| | | |
|---|---|---|
| 1° Ufficio | Senatore | Pecile. |
| 2° id. | id. | Gadda. |
| 3° id. | id. | Valsecchi. |
| 4° id. | id. | Malusardi. |
| 5° id. | id. | Spalletti. |

## LEGGI E DECRETI

*Il Numero* **5243** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 3, 101 e 105 del testo unico delle leggi sul riordinamento del notariato, approvato con R. decreto 25 maggio 1879, n. 4900 (Serie 2ª), 94 e 150 del relativo regolamento 23 novembre 1879, n. 5170 (Serie 2ª);

Viste le deliberazioni dei comuni interessati per la istituzione di un archivio notarile mandamentale in Chiusa Sclafani, nonchè quella della Deputazione provinciale di Palermo;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.* E' istituito un Archivio notarile mandamentale nel comune di Chiusa Sclafani, capoluogo di mandamento, distretto di Palermo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato á Roma, addì 23 febbraio 1888.

UMBERTO.

G. ZANARDELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

# NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

**Disposizioni** *fatte nel personale dell'Amministrazione finanziaria:*

Con decreti in data dal 25 gennaio al 4 marzo 1888:

De Michelis *Giuseppe*, *ricevitore del registro di Bisenti*, collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda per motivi di salute, per tre mesi, a cominciare dal giorno della sua surrogazione.

Toscano Antonino, ufficiale alle scritture di 3ª classe nelle dogane, id. id. id. id., id. dal 16 febbraio 1888.

Armenio Salvatore id. alle visite di 2ª classe id., nominato ricevitore di 4ª classe nelle medesime.

Turchiarulo Raffaele, ricevitore di 4ª classe id., ufficiale alle visite di 2ª classe id.

Fava cav. Cesare, primo segretario di 2ª classe nell'Intendenza di finanza di Lecce, trasferito presso quella di Roma.

Calvano Giulio, vice segretario amministrativo di 2ª classe nelle Intendenze di finanza, nominato segretario amministrativo di 2ª nelle medesime, per merito di esame, e destinato ad esercitarne le funzioni presso quella di Reggio Calabria.

Da Valle Ettore, id. id. di 3ª classe id., promosso alla 2ª.

Raggi cav. Alessandro, primo segretario di 1ª classe nell'Intendenza di finanza di Cuneo, trasferito presso quella di Alessandria.

Giacca cav. Giuseppe, id. id. id. di Alessandria, id. id. di Cuneo.

Mazzuoli Giulio, aiuto-agente nell'amministrazione delle imposte dirette nominato ufficiale di scrittura di 4ª classe nelle Intendenze di finanza, e destinato ad esercitarne le funzioni presso quella di Livorno.

Osnato Michele, vice segretario amministrativo di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, collocato a riposo in seguito a sua domanda per comprovati motivi di salute, a datare dal 1° marzo 1888.

Ferruggia Pietro, ufficiale alle scritture di 1ª classe nelle manifatture dei tabacchi, id., d'ufficio, in aspettativa per motivi di salute id. id.

Carlino Alfredo, ufficiale alle visite di 1ª classe nelle dogane, revocata la sua nomina a sotto ispettore delle guardie di finanza.

Casini Vincenzo, id. alle scritture id. nelle Saline dello Stato, promosso per merito, ufficiale ai riscontri di 3ª classe nelle Saline medesime.

Billi Giuseppe, id. id. di 2ª classe id., id. id. ufficiale alle scritture di 1ª classe id.

Greco Giovanni, capo verificatore di 3ª classe reggente nelle agenzie per le coltivazioni dei tabacchi, in aspettativa per motivi di salute, richiamato in attività di servizio dal 1° marzo 1888, e contemporaneamente nominato alla effettività del posto suddetto.

Catara Placido, già vice segretario amministrativo di 2ª classe nelle Intendenze di finanza, dimissionario dall'impiego, nominato di nuovo vice segretario amministrativo di 2ª nelle medesime e destinato ad esercitarne le funzioni presso quella di Girgenti.

Mangiacapra Antonio, Costa Guglielmo, Urso Fantino, Stanco Giuseppe, Mariani Girolamo, Pitteri Vincenzo, Noceto Lorenzo, Ramella Antonio, Sideri Augusto, Ricci Gramitto Emanuele, Lollini Giovanni Battista, volontari e licenziati, abilitati agli esami, nominati aiuto-agenti nell'amministrazione provinciale delle imposte dirette e del catasto.

---

**Disposizioni** *fatte nel personale dell'Amministrazione giudiziaria:*

Con RR. decreti dell'8 marzo 1888:

Billi cav. Giuseppe, presidente di sezione della Corte d'Appello di Aquila, è tramutato a Milano, a sua domanda.

Marchesini cav. Rodolfo, consigliere di Corte d'Appello, nominato con R. decreto 29 gennaio 1888 consigliere di Stato, è richiamato, a sua domanda, al precedente posto di consigliere della Corte di Appello di Bologna, con l'annuo stipendio di lire 6000, a decorrere dal 1° febbraio 1888.

Gattamelata cav. Gaetano, consigliere in soprannumero della Corte di Appello di Lucca, è tramutato a Brescia.

Speranza cav. Giuseppe, consigliere della Corte d'Appello di Catanzaro, è tramutato a Potenza.

Palamà Carlo, presidente del tribunale civile e correzionale di Taranto, è nominato consigliere della Corte d'appello di Catanzaro, con l'annuo stipendio di lire 6000.

Caroncini cav. Filippo, presidente del tribunale civile e correzionale di Bologna, è nominato consigliere in soprannumero della Corte d'Appello di Lucca, con l'annuo stipendio di lire 6000.

Seneci cav. Giuseppe, presidente del tribunale civile e correzionale di Bassano, è nominato consigliere in soprannumero della Corte d'Appello di Bologna, con l'annuo stipendio di lire 6000.

De Aloisio cav. Saverio, presidente del tribunale civile e correzionale di Pesaro, è nominato consigliere della Corte d'Appello di Palermo, con l'annuo stipendio di lire 6000.

Carosi Gerolamo, presidente del tribunale civile e correzionale di Civitavecchia, è nominato consigliere della Corte d'Appello di Trani, con l'annuo stipendio di lire 6000.

Rossi Ferdinando, presidente del tribunale civile e correzionale di Tolmezzo, è tramutato a Bassano.

Bocchi Pietro, presidente del tribunale di commercio di Bologna, è destinato al tribunale civile e correzionale della stessa città.

Biffi cav. Gerolamo, presidente del tribunale di commercio di Milano, è applicato alla Corte d'Appello di Milano nei termini dell'art. 2 della legge 25 gennaio 1888, n. 5174.

Capozzi Vincenzo, presidente del tribunale di commercio di Bari, è applicato alla Corte d'Appello di Trani, nei termini dell'art. 2 della legge 25 gennaio 1888, n. 5174.

Toesca cav. Luigi, presidente del tribunale di commercio di Torino, è applicato alla Corte d'Appello di Torino, nei termini dell'art. 2 della legge 25 gennaio 1888, n 5174.

Lomonaco Ruggero, presidente del tribunale di commercio di Napoli, è applicato alla Corte d'Appello di Napoli, nei termini dell'art. 2 della legge 25 gennaio 1888, n. 5174.

Agnello Luigi, presidente del tribunale di commercio di Catania, è applicato alla Corte d'Appello di Catania, nei termini dell'art. 2 della legge 25 gennaio 1888, n. 5174.

Pontebasso Bartolomeo, vice presidente del tribunale civile e correzionale di Vicenza, è nominato presidente del tribunale civile e correzionale di Tolmezzo, con l'annuo stipendio di lire 4000.

Soranzo Alessandro, vice presidente del tribunale civile e correzionale di Firenze, è nominato presidente del tribunale civile e correzionale di Pavullo, con l'annuo stipendio di lire 4000.

Cortese Francesco, vice presidente del tribunale civile e correzionale di Salerno, è nominato presidente del tribunale civile e correzionale di Reggio di Calabria, con l'annuo stipendio di lire 4000.

Bonicelli Federico, vice presidente del tribunale civile e correzionale di Torino, è nominato presidente del tribunale civile e correzionale di Udine, con l'annuo stipendio di lire 4000.

Clerici Angelo, vice presidente del tribunale di commercio di Genova, è nominato presidente del tribunale civile e correzionale di Oneglia, con l'annuo stipendio di lire 4000.

Romano Saverio, vice presidente del tribunale civile e correzionale di Catania, è nominato presidente del tribunale civile e correzionale di Siracusa, con l'annuo stipendio di lire 4000.

Ferrero Bondesio Paolo, vice presidente del tribunale civile e correzionale di Verona, è nominato presidente del tribunale civile e correzionale di Como, con l'annuo stipendio di lire 4000.

Sciales Pasquale, vice presidente del tribunale civile e correzionale di Roma, è nominato presidente del tribunale civile e correzionale di Civitavecchia, con l'anno stipendio di lire 4000.

Bergamaschi Alessandro, vice presidente di tribunale, incaricato di reggere la presidenza del tribunale di commercio di Cagliari, è nominato presidente del tribunale civile e correzionale di Taranto, con l'annuo stipendio di lire 4000.

Brocchieri Luigi, vice presidente del tribunale civile e correzionale di

Venezia, è nominato presidente del tribunale civile e correzionale di Legnago, con l'annuo stipendio di lire 4000.

Longo cav. Michele, vice presidente del tribunale civile e correzionale di S. Maria, è nominato presidente del tribunale civile e correzionale di Pesaro, con l'annuo stipendio di lire 4000.

Orru Giovanni, vice presidente del tribunale civile e correzionale di Sassari, è nominato presidente del tribunale civile e correzionale di Caltanissetta, con l'annuo stipendio di lire 4000.

Sono accettate le volontarie rinuncie date:

da Pepe Emilio dalla carica di giudice supplente del tribunale di commercio di Foggia;

e da Sestilli Giuseppe dalla carica di giudice ordinario del tribunale di commercio di Ancona.

Tassi Ludovico, pretore già titolare del mandamento di Paesana, in aspettativa per motivi di salute, è confermato, a sua domanda, nell'aspettativa medesima per un altro mese dal 1° marzo corrente, coll'attuale assegno, lasciandosi per lui vacante il mandamento di Racalmuto.

Saltarelli Ernesto, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento Maddalena in Genova.

Boccalandro Francesco, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Staglieno.

Revello Enrico, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento Prè in Genova.

Secondi Paolo, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento Molo in Genova.

Masini Palazzi Faustolo, avente i requisiti di legge, è nominato vice Pretore del mandamento di San Leo.

Alonzo Ercole, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Scordia.

Savio Giovanni, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Verzuolo.

Sono accettate le dimissioni presentate:

da Marenco Stefano dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Verzuolo;

da Miletto Pietro dall'ufficio di vice pretore del mandamento Porto di Napoli, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di pretore;

Zuecca Gerolamo, conciliatore nel comune di Lozzo Atestino, circondario di Este, è dispensato da ulteriore servizio.

Con R. decreto dell'11 marzo 1888:

Pomodoro cav. Saverio, consigliere della Corte di cassazione di Torino, è tramutato a Roma.

Prato cav. Giovanni, sostituto procuratore generale di Corte d'Appello in Casale, in aspettativa per motivi di salute a tutto febbraio 1888, è confermato in aspettativa, a sua domanda, per gli stessi motivi di salute per sei mesi dal 1° marzo 1888, con l'assegno in ragione di annue lire 3000.

D'Osvaldo Gio. Battista, vice presidente del tribunale di commercio di Venezia, è destinato nella stessa qualità al tribunale civile e correzionale di Venezia.

Carino Saverio, giudice del tribunale civile e correzionale di Catanzaro, è nominato vice presidente del tribunale civile e correzionale di Lanciano, con l'annuo stipendio di lire 3600.

Zambaldi Domenico, giudice del tribunale civile e correzionale di Forlì, è nominato vice presidente del tribunale civile e correzionale di Lucca, con l'annuo stipendio di lire 3600.

Tellini Angelo, giudice del tribunale civile e correzionale di Pontremoli con l'incarico dell'istruzione penale, è nominato vice presidente del tribunale civile e correzionale di Genova, con l'annuo stipendio di lire 3600.

Crocini Ulisse, giudice del tribunale civile e correzionale di Pistoia, è nominato vice presidente del tribunale civile e correzionale di Firenze, con l'annuo stipendio di lire 3600.

Tiepolo Gerolamo, giudice del tribunale civile e correzionale di Casale, è nominato vice presidente del tribunale civile e correzionale di Udine, con l'annuo stipendio di lire 3600.

Tonini Giuseppe, giudice del tribunale civile e correzionale di Vicenza, con l'incarico dell'istruzione dei processi penali, è nominato vice presidente del tribunale civile e correzionale di Vicenza, con l'annuo stipendio di lire 3600.

Cavatore Pasquale, giudice del tribunale civile e correzionale di Messina, è nominato vice presidente dello stesso tribunale di Messina, con l'annuo stipendio di lire 3600.

Gioppo Ferdinando, giudice del tribunale civile e correzionale di Padova, è nominato vice presidente del tribunale civile e correzionale di Verona, con l'annuo stipendio di lire 3600.

Beria d'Argentina Luigi, giudice del tribunale civile e correzionale di Torino, è nominato vice presidente del tribunale civile e correzionale di Genova, con l'annuo stipendio di lire 3600.

Conti Giuseppe, giudice del tribunale civile e correzionale di Napoli, è nominato vice presidente dello stesso tribunale di Napoli, con l'annuo stipendio di lire 3600.

Guerritore Francesco Antonio, giudice del tribunale civile e correzionale di Napoli, è nominato vice presidente del tribunale civile e correzionale di Salerno, con l'annuo stipendio di lire 3600.

Zanussi Giacomo, giudice del tribunale civile e correzionale di Venezia, è nominato vice presidente del tribunale civile e correzionale di Catania, con l'annuo stipendio di lire 3600.

Capochiani Bartolomeo, giudice del tribunale civile e correzionale di Napoli, è nominato vice presidente del tribunale civile e correzionale di Palermo, con l'annuo stipendio di lire 3600.

Peruglia Antonio, giudice del tribunale civile e correzionale di Pinerolo, è nominato vice presidente del tribunale civile e correzionale di Torino, con l'annuo stipendio di lire 3600.

Rigoni Carlo, giudice del tribunale civile e correzionale di Ivrea, è nominato vice presidente del tribunale civile e correzionale di Roma, con l'annuo stipendio di lire 3600.

Faini Ercole, giudice del tribunale civile e correzionale di Como, applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali, è nominato vice presidente del tribunale civile e correzionale di Brescia, con l'annuo stipendio di lire 3600.

Savini Giovanni, giudice del tribunale civile e correzionale di Torino, è nominato vice presidente dello stesso tribunale di Torino, con l'annuo stipendio di lire 3600.

Massari Domenico, giudice del tribunale civile e correzionele di Lecce, è nominato vice presidente del tribunale civile e correzionale di Catania, con l'annuo stipendio di lire 3,600.

Scelzi Giovanni, giudice del tribunale civile e correzionale di Trani, è nominato vice presidente del tribunale civile e correzionale di Lucera, con l'annuo stipendio di lire 3600.

Silvagni Raffaele, giudice del tribunale civile e correzionale di Lanciano, è nominato vice presidente del tribunale civile e correzionale di Avellino, con l'annuo stipendio di lire 3600.

Carlucci Ferdinando, giudice del tribunale civile e correzionale di Napoli, applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali, è nominato vice presidente dello stesso tribunale di Napoli, con l'annuo stipendio di lire 3600.

Landolfi Michele fu Giuseppe, giudice del tribunale civile e correzionale di Napoli, è nominato vice presidente del tribunale civile e correzionale di S. Maria, con l'annuo stipendio di lire 3600.

Perilli Pasquale, giudice del tribunale civile e correzionale di Roma, in missione di vice presidente del tribunale di commercio di Roma, è nominato vice presidente del tribunale civile e correzionale di Roma, con l'annuo stipendio di lire 3600.

Scamuzzi Lorenzo, giudice del tribunale civile e correzionale di Milano, in missione di vice presidente del tribunale di commercio, è nominato vice presidente del tribunale civile e correzionale di Torino, con l'annuo stipendio di lire 3600.

Gallotti Angelo, giudice del tribunale civile e correzionale di Genova, in missione di vice presidente del tribunale di commercio, è nominato vice presidente del tribunale civile e correzionale di Genova, con l'annuo stipendio di lire 3600.

Messa Giuseppe, giudice del tribunale civile e correzionale di Novara,

è nominato vice presidente del tribunale civile e correzionale di Sassari, con l'annuo stipendio di lire 3600.

Fabani Luigi, giudice del tribunale civile e correzionale di Pavia, è nominato vice presidente del tribunale civile e correzionale di Benevento, con l'annuo stipendio di lire 3600.

Nazzaro Felice, giudice del tribunale di Vallo, applicato all'ufficio d'istruzione penale in Napoli, è nominato vice presidente del tribunale civile e correzionale di Salerno, con l'annuo stipendio di lire 3600.

Menichini Salvatore, sostituto procuratore del re presso il tribunale civile e correzionale di Napoli, è nominato vice presidente dello stesso tribunale di Napoli, con l'annuo stipendio di lire 3600.

Giovene Alfonso, giudice del tribunale civile e correzionale di Tempio, è tramutato a Roma.

Bruschi Giuseppe, giudice del tribunale civile e correzionale di Grosseto, è tramutato a Roma.

Lastaria Michele, giudice del tribunale civile e correzionale di Cassino, è tramutato a Roma.

Lattanzi Giuseppe, giudice del tribunale civile e correzionale di Frosinone, incaricato dell'istruzione dei processi penali, è tramutato a Roma senza il detto incarico.

Barone Luciano, giudice del tribunale civile e correzionale di Santa Maria, è tramutato a Napoli.

Roberti Biagio Antonio, giudice del tribunale civile e correzionale di Benevento, è tramutato a Napoli.

Roberti Santo, giudice del tribunale civile e correzionale di Ascoli Piceno, è tramutato a Napoli.

D'Atri Girolamo, giudice del tribunale civile e correzionale di Ariano, è tramutato a Napoli.

Belli Gaetano, giudice del tribunale civile e correzionale di Aquila, è tramutato a Napoli.

De Ruggiero Salvatore, giudice del tribunale civile e correzionale di S. Maria, è tramutato a Napoli.

Dino Guida Ernesto, giudice del tribunale di Benevento, è tramutato a Napoli.

Acquarone Francesco, giudice del tribunale civile e correzionale di Casale, è tramutato a Genova.

Politi Ottavio, giudice del tribunale civile e correzionale di Alba, è tramutato a Genova.

Micheli Gaetano, giudice del tribunale civile e correzionale di Casale, è tramutato a Genova.

Pasquario Serafino, giudice del tribunale civile e correzionale di Lucca, è tramutato a Genova.

Oldrini Marco, giudice del tribunale civile e correzionale di Como, è tramutato a Milano.

De Cesare Carlo, giudice del tribunale civile e correzionale di Padova, applicato all'ufficio d'istruzione penale, è tramutato a Roma senza la detta applicazione.

Greco Antonio, giudice del tribunale civile e correzionale di Lodi, è tramutato a Milano.

Caneva-Zunini Cesare, giudice del tribunale civile e correzionale di Salò, è tramutato a Milano.

Morossi Carlo, giudice del tribunale civile e correzionale di Conegliano, incaricato dell'istruzione dei processi penali, è tramutato a Venezia senza il detto incarico.

De Angelis Domenico, giudice del tribunale civile e correzionale di Benevento, è tramutato a Napoli.

Pomarici Giuseppe Nicola, giudice del tribunale civile e correzionale di Salerno, è tramutato a Napoli.

Balsimelli Vincenzo, giudice del tribunale civile e correzionale di Rossano, incaricato dell'istruzione dei processi penali, è tramutato a Lucera senza il detto incarico.

Nicolosi Francesco, giudice del tribunale civile e correzionale di Trapani, è tramutato a Messina.

Toscano-Lanzafame Alfio, giudice del tribunale civile e correzionale di Girgenti, è tramutato a Palermo.

Mannacio Domenico, giudice del tribunale civile e correzionale di Reggio di Calabria, è tramutato a Roma.

Cudillo Ernesto, giudice del tribunale civile e correzionale di Perugia, è tramutato a Roma.

Carnazza Vincenzo, giudice del tribunale civile e correzionale di Caltagirone, è tramutato a Catania.

Ferriolo Federico, giudice del tribunale civile e correzionale di Ancona, è tramutato a Catania.

Pratis Carlo, giudice del tribunale civile e correzionale di Cuneo, è tramutato a Torino.

Maraschini Annone, giudice del tribunale civile e correzionale di Castiglione delle Stiviere, è tramutato a Padova.

Dassi Gaetano, giudice del tribunale civile e correzionale di Varallo, è tramutato a Como.

Lupidi Pirro, giudice del tribunale civile e correzionale di Forlì, è tramutato ad Ancona.

Ruzza Vincenzo, giudice del tribunale civile e correzionale di Trapani, è tramutato a Vicenza.

Sessa Pietro, giudice del tribunale civile e correzionale di Montepulciano, è tramutato a S. Maria Capua Vetere.

Manara Pietro, giudice del tribunale civile e correzionale di Vercelli, è tramutato a Torino.

De Orchi Flaminio, giudice del tribunale civile e correzionale di Lodi, è applicato al tribunale civile e correzionale di Milano nei termini dell'art 3 della legge 25 gennaio 1888, n. 5174.

Flores Francesco Paolo, giudice del tribunale civile e correzionale di Macerata, è applicato al tribunale civile e correzionale di Napoli nei termini dell'art. 3 della legge 25 gennaio 1888, n. 5174.

Calderara Gio. Battista, giudice del tribunale civile e correzionale di Arezzo, è applicato al tribunale civile e correzionale di Genova nei termini dell'art. 3 della legge 25 gennaio 1888, n. 5174.

Randazzo Francesco, giudice del tribunale civile e correzionale di Siracusa, è traslocato a Pavia, ed è applicato al tribunale civile e correzionale di Catania nei termini dell'articolo 3 della legge 25 gennaio 1888, n. 5174.

Miotti Giuseppe, giudice del tribunale civile e correzionale di Perugia, è tramutato a Modena.

Coglitore Vincenzo, giudice del tribunale civile e correzionale di Caltanissetta, è tramutato a Messina.

Tartaglione Luigi, giudice del tribunale civile e correzionale di Teramo, applicato all'ufficio d'istruzione penale, è tramutato a Cassino, senza la detta applicazione.

Solia Carlo, giudice del tribunale civile e correzionale di Bobbio, coll'incarico dell'istruzione penale, è tramutato a Casale senza il detto incarico.

Dolfin Leonardo, giudice del tribunale civile e correzionale di Oristano, è tramutato a Como.

Bona Alfonso, giudice del tribunale civile e correzionale di Termini Imerese, è tramutato a Palermo.

Frigerio Faustino, giudice del tribunale civile e correzionale di Aosta, in aspettativa per motivi di salute a tutto dicembre 1887, è confermato in aspettativa per gli stessi motivi di salute per due mesi dal 1° gennaio 1888, con l'assegno in ragione di annue lire 1000, ed è richiamato in servizio dal 1° marzo 1888 presso il tribunale civile e correzionale di Alba, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Bassoni Carlo, già giudice di tribunale, è richiamato in servizio e nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Casale, coll'annuo stipendio di lire 3500.

Cairoli Costanzo, giudice del tribunale civile e correzionale di Sondrio, è tramutato a Lodi.

Troise Luigi, giudice del tribunale civile e correzionale di Cosenza, applicato all'istruzione penale, è tramutato a Benevento senza la detta applicazione.

Allora Giovanni, giudice del tribunale civile e correzionale di Chiavari, è tramutato a Cuneo ed applicato al tribunale civile e cor-

rezionale di Torino, nei termini dell'articolo 3 della legge 25 gennaio 1888, n. 5174.

Solimando Francesco Paolo, giudice del tribunale civile e correzionale di Fermo, coll'incarico dell'istruzione penale, è applicato al tribunale civile e correzionale di Ancona, nei termini dell'articolo 3 della legge 25 gennaio 1888, n. 5174, senza il detto incarico.

Galli Gregorio, giudice del tribunale civile e correzionale di Palmi, è tramutato a Portoferraio, ed applicato al tribunale civile e correzionale di Genova, nei termini dell'articolo 3 della legge 25 gennaio 1888, n. 5174.

Aimi Gaetano, giudice del tribuuale civile e correzionale di Montepulciano, è tramutato ad Arezzo.

Dabbene Giuseppe, giudice del tribunale civile e correzionale di Mondovì, è tramutato a Torino.

Braida Alfonso, giudice del tribunale civile e correzionale di Saluzzo, è tramutato a Torino.

Cecchi Giuseppe, giudice del tribunale civile e correzionale di Grosseto, applicato all'ufficio d'istruzione penale, è tramutato a Genova senza la detta applicazione.

Tosi Filippo, giudice del tribunale civile e correzionale di Spoleto, è tramutato ad Ancona.

Rallo Giosuè, giudice del tribunale civile e correzionale di Oristano, è tramutato a Caltagirone.

De Prisco Nicola, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale di Palermo, è nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Napoli, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Laghi Giuseppe, pretore del mandamento di Montalto Uffugo, è nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Monteleone, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Pandolfini-Barberi Vincenzo, pretore del mandamento di Pescia, è nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Lucca, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Casati Luigi, pretore del 5° mandamento di Milano, è nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Ivrea, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Pacinotti Angelo, pretore del mandamento di Sesto Fiorentino, è nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Montepulciano, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Piccoli Cino, pretore urbano di Firenze, è nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Conegliano, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Taranto-Volpetti Antonio, pretore del mandamento di Termini Imerese, è nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Termini Imerese, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Borazzo Giuseppe, pretore del mandameto di Torino (Borgo San Salvatore), è nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Casale, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Rizzardi Carlo, pretore del mandamento di Castiglione delle Stiviere, è nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Castiglione delle Stiviere, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Volpe Ferdinando, pretore del mandamento di Bari, è nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Bari, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Greco Michelangelo, pretore del mandamento di Cosenza, è nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Palmi, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Tassoni Spiridione, pretore del 1° mandamento di Perugia, è nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Perugia, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Chelazzi Oreste, pretore del mandamento di Poggibonsi, è nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Grosseto, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Rosso Limenio, pretore del mandamento di San Vincenzo in Genova, è nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Pistoia, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Beneforti Ugolino, pretore del mandamento di Monsummano, è nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Spoleto, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Mellace Giuseppe, pretore del mandamento di Castrovillari, è nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Trapani, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Grumelli Alfonso, pretore del mandamento di Città di Sant'Angelo, è nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Teramo, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Abate Luigi, pretore del mandamento di Avellino, è nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Lanciano, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Fautario Paolo, pretore del mandamento di Oderzo, è nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Girgenti, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Fornari Antonio, pretore del mandamento di Cittadella, è nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Saluzzo, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Rabascini Ermenegildo, pretore del 1° mandamento di Ravenna, è nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Ascoli Piceno, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Lanzara Michele, pretore del 1° mandamento di Roma è nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Aquila, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Pertini Pietro, pretore del mandamento di Finalborgo, è nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Pontremoli, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Prato Emilio, pretore del mandamento di Ceglie Messapico, è nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Trani, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Gelati Gaetano, pretore del mandamento di Palmi, è nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Cosenza, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Boraschi Paolo, pretore del mandamento di Tortona, è nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Teramo, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Deola Luigi, pretore del mandamento di Castel San Giovanni, è nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Este, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Cavoli Domenico, pretore del mandamento Castelmolo in Palermo, è nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Messina, coll'annuo stipendio di lire 3000.

Cordova Giacomo, pretore del mandamento di Montemaggiore Belsito, è nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Trapani, coll'annuo stipendio di lire 3000.

Rinaldi Ettore, pretore del mandamento di Lugagnano Val d'Arda, è nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Forlì, con l'annuo stipendio di lire 3000.

De Sabbata Carlo, pretore del mandamento di Spilimbergo, è nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Salò, coll'annuo stipendio di lire 3000.

Manzi Pietro, pretore del mandamento di Forlì del Sannio, è nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Caltagirone, coll'annuo stipendio di lire 3000.

Liberatore Vincenzo, pretore del mandamento di Gallipoli, è nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Lecce, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Garzilli cav. Giuseppe, pretore del mandamento di Mercato in Napoli, è nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Bari, coll'annuo stipendio di lire 3000.

Becchini Scipione, pretore del 3° mandamento di Firenze, è nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Cagliari, coll'annuo stipendio di lire 3000.

Masino Alberto, pretore del mandamento di San Remo, è nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Montepulciano, con l'annuo stipendio di lire 3000, ed applicato al tribunale civile e correzionale di San Remo, nei termini dell' articolo 3 della legge 25 gennaio 1888 n. 5174.

Clausi Gaetano, pretore del mandamento di Chiaia in Napoli, è nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Castiglione delle Stiviere, coll'annuo stipendio di lire 3000, ed è applicato al tribunale civile e correzionale di Napoli, nei termini dell'art. 3 della legge 25 gennaio 1888 n. 5174.

Selmo Giacomo, pretore del mandamento di Novara, è nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Verona, coll'annuo stipendio di lire 3000.

Gernia Carlo, pretore del mandamento di Caluso, è nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Mondovì, coll' annuo stipendio di lire 3000.

Vacchelli Pietro, pretore del 1° mandamento di Casale, è nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Cuneo, coll'annuo stipendio di lire 3000.

Rinaldo cav. Luigi, pretore urbano di Venezia, è nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Vercelli, coll'annuo stipendio di lire 3000.

Sandri Luigi, pretore del 1° mandamento di Treviso, è nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Pinerolo, coll'annuo stipendio di lire 3000.

Della Morte Michelangelo, pretore del mandamento di Pozzuoli, è nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Matera, con l'annuo stipendio di lire 3000.

De Paoli Aurelio, pretore del 2° mandamento di Pistoia, è nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Grosseto, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Aragone Giuseppe, pretore del mandamento di Novi Ligure, è nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Varallo, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Tanchis Leonardo, pretore del mandamento di Sanluri, è nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Oristano, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Gubitosi Stanislao, pretore del mandamento di Gragnano, è nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Benevento, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Lojodice Cataldo, pretore del mandamento di Minervino Murge, è nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Lucera, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Tosi Gioachino, pretore del mandamento di Castelnuovo di Garfagnana, è nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Bobbio, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Morandi Giuseppe, pretore del mandamento di Imola, è nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Forlì, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Gasparini Pietro, pretore del mandamento di Bagni San Giuliano, è nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Viterbo, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Piredda Giuseppe, pretore del mandamento di Alghero, è nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Sondrio, con l'annuo stipendio di lire 3000, ed è applicato al tribunale civile e correzionale di Cagliari nei termini dell'art. 3 della legge 25 gennaio 1888, n. 5174.

Passalacqua Vincenzo, aggiunto giudiziario presso il tribunale di Pisa, è nominato sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale di Arezzo, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Sibellini Lorenzo, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e correzionale di Parma, è nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Brescia, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Panachia Luigi, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e correzionale di Napoli, è nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Ariano, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Albanese Paolo, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e correzionale di Napoli, è nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Rossano, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Russo Ferdinando, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e correzionale di Napoli, è nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Grosseto con l'annuo stipendio di lire 3000.

Strevella Alfonso, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e correzionale di Napoli, è nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Frosinone, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Groppo Carlo Luigi, aggiunto giudiziario presso il tribunale di commercio di Torino è nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Chiavari, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Vecchio Francesco, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e correzionale di Reggio di Calabria, è nominato giudice dello stesso tribunale di Reggio di Calabria, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Siniscalchi Luigi, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e correzionale di Cosenza, è nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Oristano, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Jennaco Federico, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e correzionale di Salerno, è nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Trapani, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Melis Francesco Angelo, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e correzionale di Oristano, è nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Tempio, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Lovera Di Maria Ernesto, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e correzionale di Torino, è nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Crema, con l'annuo stipendio di lire 3000 ed è applicato al tribunale civile e correzionale di Torino, nei termini dell'art. 3 della legge 25 gennaio 1888, n. 5174.

Barbieri Lucio, aggiunto giudiziario applicato alla Regia procura di Santa Maria Capua Vetere, è nominato sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale di Reggio di Calabria, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Moreni Leonardo, aggiunto giudiziario presso la Regia procura del tribunale civile e correzionale di Saluzzo, è nominato sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale di Pordenone, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Pasquali Ernesto, aggiunto giudiziario presso il tribunale di commercio in Milano, è destinato al tribunale civile e correzionale nella stessa città.

Ciravegna Carlo, aggiunto giudiziario presso il tribunale di commercio di Torino, è destinato al tribunale civile e correzionale nella stessa città.

Daneo Agostino, aggiunto giudiziario presso il tribunale di commercio di Torino, è destinato al tribunale civile e correzionale nella stessa città.

Mancini Giovanni, aggiunto giudiziario presso il tribunale di commercio di Roma, è destinato al tribunale civile e correzionale della stessa città.

Alemani Pietro, aggiunto giudiziario presso il tribunale di commercio di Milano, è destinato al tribunale civile e correzionale nella stessa città.

Bozzi Giuseppe, aggiunto giudiziario presso il tribunale di commercio di Napoli, è destinato al tribunale civile e correzionale nella stessa città.

Cagnazzi Giuseppe, aggiunto giudiziario presso il tribunale di commercio di Napoli, è destinato al tribunale civile e correzionale nella stessa città.

Biondi Giuseppe, aggiunto giudiziario presso il tribunale di commercio di Roma, è destinato al tribunale civile e correzionale nella stessa città.

Fubini Giuseppe, aggiunto giudiziario presso il tribunale di commercio di Genova, è destinato al tribunale civile e correzionale nella stessa città.

Breda Tommaso, pretore del mandamento di Scopa, è tramutato a Castiglione delle Stiviere.

Messere Giuseppe, pretore del mandamento di Viterbo, è tramutato al mandamento di Frosinone, a sua domanda.

Giraldi Luigi, pretore del mandamento di Frosinone, è tramutato al mandamento di Viterbo, a sua domanda.

Avellino Alberto, pretore del mandamento di Segni, è tramutato al mandamento di Genzano di Roma.

Massoli Filippo, pretore del mandamento di Acquapendente, è tramutato al mandamento di Segni.

Spinelli Nicola, pretore del mandamento di Avezzano, è tramutato al mandamento di Aquila.

Fanti Michele, pretore del mandamento di Capestrano, è tramutato al mandamento di Avezzano.

Matteis Andrea, pretore del mandamento di Oulx, è tramutato al mandamento di Prazzo.

Delogu Salvatore, pretore del mandamento di Solarussa, è tramutato al mandamento di Busachi.

Riccio Pio Domenico, reggente pretore del mandamento di Tortolì, è tramutato al mandamento di Solarussa.

Biuso Biagio, pretore del mandamento di Petralia Sottana, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi di salute per un mese dal 5 marzo corrente, coll'assegno del terzo dello stipendio, lasciandosi per lui vacante lo stesso mandamento di Petralia Sottana.

Veniero Cesare, pretore già titolare del mandamento di Ottiglio, collocato in aspettativa per motivi di salute con Regio decreto 29 dicembre 1887, è richiamato in servizio dal 1° aprile p. v. nel mandamento di Oulx.

Belluzzi Luigi, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Fossombrone.

Regano Gaetano, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Terranova di Sicilia, rimanendo dispensato dalle funzioni di vice conciliatore del suddetto comune.

Dandolo Michele, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Lucera.

Sono accettate le dimissioni presentate:

da Cavalli Daniele, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Lucera.

da Giorgini Giovanni, dall'ufficio di vice pretore del 2° mandamento di Pisa.

---

**Disposizioni** *fatte nel personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie:*

Con RR. decreti dell'8 marzo 1888:

Roncoroni Antonio, cancelliere della pretura di Cassano d'Adda, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'articolo 1°, lettera *A*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1° aprile 1888.

Caranci Nicola, cancelliere della pretura di Solofra, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell' articolo 1°, lettera *B*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1° aprile 1888.

Bozzola Paolo, cancelliere del tribunale di commercio di Chiavari, è tramutato al tribunale civile e correzionale di Domodossola.

Rateni Giuseppe, cancelliere della pretura di Brienza, è tramutato alla pretura di Ielsi, a sua domanda.

Menichini Giuseppe, cancelliere della pretura di Sorrento, è tramutato alla pretura di Serino.

Parisi Nicola, cancelliere della pretura di Serino, è tramutato alla pretura di Sorrento, a sua domanda.

Savorgnan Girolamo, cancelliere della pretura di Cesana Torinese, in aspettativa per motivi di salute fino a tutto febbraio 1888, è, in seguito di sua domanda, confermato nell'aspettativa stessa per altri mesi due, a datare dal 1° marzo 1888, coll'assegno pari al terzo del suo stipendio.

Bracelli Andrea, cancelliere della pretura di Bossolasco, è tramutato alla pretura di Cassano d'Adda, a sua domanda.

Bignami Luigi, vice cancelliere della pretura di Busto Arsizio, è nominato cancelliere della pretura di Bossolasco, con l'annuo stipendio di lire 1600.

Sperduti Giacomo, vice cancelliere della pretura di Monoppello, è nominato cancelliere della stessa pretura di Monoppello, con l'annuo stipendio di lire 1600.

Sono accettate le dimissioni dalla carica presentate:

da Tibaldi Tancredi, cancelliere della pretura di Châtillon, a decorrere dal 1° aprile 1888.

Con decreti ministeriali dell'8 marzo 1888:

Collareta Gaetano, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e correzionale di Genova, è nominato vice cancelliere dello stesso tribunale di Genova, con l'annuo stipendio di lire 1600.

Rimassa Riccardo, vice cancelliere della pretura sezione San Teodoro in Genova, applicato alla cancelleria del tribunale di commercio in quella città, è nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e correzionale di Genova, coll'attuale annuo stipendio di lire 1300.

Cauli Gaetano, sostituto segretario della Regia procura presso il tribunale civile e correzionale di Lanciano, è nominato vice cancelliere dello stesso tribunale di Lanciano, con l'annuo stipendio di lire 1600.

Cuniberti Bartolomeo, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Aquila, è nominato vice cancelliere della pretura di Manoppello, con l'annuo stipendio di lire 1300.

Catallo Camillo, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'Appello di Aquila, è nominato sostituto segretario della Regia procura presso il tribunale civile e correzionale di Lanciano, con l'annuo stipendio di lire 1300.

Raspa Camillo, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'Appello di Aquila, è nominato vice cancelliere della pretura di Gissi, con l'annuo stipendio di lire 1300.

Morelli Antonio, vice cancelliere della pretura di Palata, è tramutato alla pretura di Civitacampomarano.

Cardillo Nicola, vice cancelliere della pretura di Civitacampomarano, è tramutato alla pretura di Palata, a sua domanda.

Buonaiuto Luigi, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'Appello di Napoli, è nominato vice cancelliere della pretura di Esperia, con l'annuo stipendio di lire 1300.

Baschieri Gustavo, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'Appello di Parma, è nominato vice cancelliere della pretura di Busto Arsizio, con l'annuo stipendio di lire 1300.

Ferrari Cataldo, vice cancelliere della pretura di Calanna, è tramutato alla pretura di Amantea.

Diana Felice, vice cancelliere della pretura di Cirò, è tramutato alla pretura di Borgia.

Florimo Ferdinando, vice cancelliere della pretura di Petilia Policastro, è tramutato alla pretura di Cirò.

Leone Raffaele, vice cancelliere della pretura di Soveria Simeri, è tramutato alla pretura di Badolato.

Sacco Salvatore, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'Appello di Catanzaro, è nominato vice cancelliere della pretura di Petilia Policastro, con l'annuo stipendio di lire 1300.

Romano Salvatore, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'Appello di Catanzaro, è nominato vice cancelliere della pretura di Soveria Simeri, con l'annuo stipendio di lire 1300.

De Carusi Giuseppe, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'Appello di Catanzaro, è nominato vice cancelliere della pretura di Calanna, con l'annuo stipendio di lire 1300.

De Carusi Tommaso, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'Appello di Catanzaro, è nominato vice cancelliere della pretura di San Marco Argentano, con l'annuo stipendio di lire 1300.

Perna Luigi, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'Appello di Catanzaro, è nominato vice cancelliere della pretura di Amendolara, con l'annuo stipendio di lire 1300.

Con decreti ministeriali del 10 marzo 1888:

Cafaggi Eugenio, vice cancelliere del tribunale di commercio in Ancona, è tramutato al tribunale civile e correzionale di Ancona.

Bettarelli Giuseppe, vice cancelliere aggiunto al tribunale di commercio in Ancona, è tramutato al tribunale civile e correzionale di Ancona.

Avola Sciumè Salvatore, vice cancelliere del tribunale di commercio in Bari, è tramutato al tribunale civile e correzionale di Bari.

Cassarini Alessandro, vice cancelliere del tribunale di commercio in Bologna, è tramutato al tribunale civile e correzionale di Bologna.

Dettori Gavino, vice cancelliere aggiunto al tribunale di commercio in Cagliari, è tramutato al tribunale civile e correzionale di Cagliari.

Canepa Giuseppe, vice cancelliere del tribunale di commercio in Genova, è tramutato al tribunale civile e correzionale di Genova.

Mellini Giuseppe, vice cancelliere del tribunale di commercio in Genova, è tramutato al tribunale civile e correzionale di Genova.

Frixione Domenico, vice cancelliere del tribunale di commercio in Genova, è tramutato al tribunale civile e correzionale di Genova.

Rolando Innocenzo, vice cancelliere aggiunto al tribunale di commercio in Genova, è tramutato al tribunale civile e correzionale di Genova.

Giuffrida Gaetano, vice cancelliere aggiunto al tribunale di commercio in Catania, è tramutato al tribunale civile e correzionale di Catania.

Mauro Onofrio, vice cancelliere del tribunale di commercio in Messina, è tramutato al tribunale civile e correzionale di Messina.

Aschieri Ferdinando, vice cancelliere del tribunale di commercio in Milano, è tramutato al tribunale civile e correzionale di Milano.

Ruspini Cesare, vice cancelliere del tribunale di commercio in Milano, è tramutato al tribunale civile e correzionale di Milano.

Daverio Alessandro, vice cancelliere del tribunale di commercio in Milano, è tramutato al tribunale civile e correzionale di Milano.

Carati Giuseppe, vice cancelliere aggiunto al tribunale di commercio in Milano, è tramutato al tribunale civile e correzionale di Milano.

Palumbo Gaetano, vice cancelliere del tribunale di commercio in Napoli, è tramutato al tribunale civile e correzionale di Napoli.

Italiano Ferdinando, vice cancelliere del tribunale di commercio in Napoli, è tramutato al tribunale civile e correzionale di Napoli.

Parisi Silverio, vice cancelliere del tribunale di commercio in Napoli, è tramutato al tribunale civile e correzionale di Napoli.

Fedele Giovanni, vice cancelliere aggiunto al tribunale di commercio in Napoli, è tramutato al tribunale civile e correzionale di Napoli.

Garalo Michele, vice cancelliere del tribunale di commercio in Palermo, è tramutato al tribunale civile e correzionale di Palermo.

Petti Modesto, vice cancelliere del tribunale di commercio in Roma, è tramutato al tribunale civile e correzionale di Roma.

Zuffo Luigi, vice cancelliere del tribunale di commercio in Roma, è tramutato al tribunale civile e correzionale di Roma.

Crespi Ercole, vice cancelliere aggiunto al tribunale di commercio in Roma, è tramutato al tribunale civile e correzionale di Roma.

Pesante Giovanni Battista, vice cancelliere aggiunto al tribunale di commercio in San Remo, è tramutato al tribunale civile e correzionale di San Remo.

Chessa Luigi, vice cancelliere aggiunto al tribunale di commercio in Sassari, è tramutato al tribunale civile e correzionale di Sassari.

Aonzo Mattia, vice cancelliere aggiunto al tribunale di commercio in Savona, è nominato vice cancelliere della pretura di Savona, coll'attuale annuo stipendio di lire 1300.

Freccero Eugenio, vice cancelliere della pretura di Savona, è nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e correzionale di Savona, coll'attuale annuo stipendio di lire 1300.

Falcioni Emilio, vice cancelliere del tribunale di commercio in Torino, è tramutato al tribunale civile e correzionale di Torino.

Grandis Benedetto, vice cancelliere del tribunale di commercio in Torino, è tramutato al tribunale civile e correzionale di Torino.

Laneri Sebastiano Giuseppe, vice cancelliere del tribunale di commercio in Torino, è tramutato al tribunale civile e correzionale di Torino.

Siebaldi Cesare, vice cancelliere del tribunale di commercio in Torino, è tramutato al tribunale civile e correzionale di Torino.

Vellaio Giovanni, vice cancelliere del tribunale di commercio in Venezia, è tramutato al tribunale civile e correzionale di Venezia.

Minotto Alessandro, vice cancelliere del tribunale di commercio in Venezia, è tramutato al tribunale civile e correzionale di Venezia.

Cesconi Pietro, vice cancelliere del tribunale di commercio in Venezia, è tramutato al tribunale civile e correzionale di Venezia.

Zanetti Pietro, vice cancelliere aggiunto al tribunale di commercio in Venezia, è tramutato al tribunale civile e correzionale di Venezia.

---

*N. B.* I preindicati 35 funzionari dovranno assumere l'esercizio delle loro funzioni nel giorno 1 aprile p. v. senza attendere la decorrenza del termine ed anche senza la presentazione di copia del decreto.

Con Regi decreti dell'11 marzo 1888:

Mangano Giuseppe, cancelliere della pretura del 2° mandamento di Roma, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'art. 1, lettera A, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1° aprile 1888, e gli è conferito il titolo ed il grado onorifico di cancelliere di tribunale.

Barsanti Lorenzo, cancelliere della pretura di Bagnorea, è tramutato alla pretura di Sezze.

Orlandini Giulio, cancelliere della pretura di Sezze, è tramutato alla pretura di Bagnorea.

Neri Guglielmo, cancelliere della pretura di Veroli, è tramutato alla pretura di San Vito Romano.

Cristofari Angelo, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e correzionale di Frosinone, è nominato cancelliere della pretura di Veroli, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Lamonaca Alessandro, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e correzionale di Urbino, è nominato cancelliere della pretura di San Leo, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Con decreti ministeriali dell'11 marzo 1888:

Margiotta Salvatore, vice cancelliere aggiunto al tribunale di commercio di Foggia, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'articolo 1°, lettera B, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1° aprile 1888.

Frezzini Numa Pompilio, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e correzionale di Perugia, è, in seguito di sua domanda collocato a riposo ai termini dell'articolo 1°, lettera B, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1° aprile 1888, e gli è conferito il titolo ed il grado onorifico di vice cancelliere di tribunale.

Con decreti ministeriali dell'11 marzo 1888:

Lamonaca Raimondo, vice cancelliere della pretura di Urbino, è nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e correzionale di Urbino, coll'attuale annuo stipendio di lire 1300.

Ceccaroli Agostino, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte di Appello di Ancona, è nominato vicecancelliere della pretura di Urbino, con l'annuo stipendio di lire 1300.

Con decreti ministeriali del 13 marzo 1888:

Mariotti Adolfo, vice cancelliere della pretura di Fermo, è tramutato alla pretura di Pergola, a sua domanda.

Leonetti Luparini Bernardo, vice cancelliere della pretura di Pergola è tramutato alla pretura di Fermo, a sua domanda.

---

**Disposizioni** *fatte nel personale dei Notai:*

Con Regi decreti 8 marzo 1888:

Zivillica Francesco Saverio, notaro residente nel comune di Melilli, distretto di Siracusa, è traslocato nel comune di Avola, stesso distretto.

Micillo Pietro, notaro residente del comune di Qualiano, distretto di Napoli, è traslocato nel comune di Villaricca, stesso distretto.

De Filippo Gennaro, notaro residente nel comune di Villaricca, distretto di Napoli, è traslocato nel comune di Qualiano, stesso distretto.

Rossi Luigi, candidato notaro, è nominato notaro con la residenza nel comune di Longarone, distretto di Belluno.

Brega Luigi, candidato notaro, è nominato notaro con la residenza nel comune di Caorso, distretto di Piacenza.

Cerioli Edoardo, candidato notaro, è nominato notaro con la residenza nel comune di Vernasca, distretto di Piacenza.

Vigna Galperti Carlo, candidato notaro, è nominato notaro, con la residenza nel comune di Serralunga di Crea, distretto di Casale Monferrato.

Cometa Pasquale Francesco, candidato notaro è nominato notaro con la residenza nel comune di Montemesola, distretto di Taranto.

Cifarelli Giuseppe, candidato notaro, è nominato notaro con la residenza nel comune di S. Marzano di S. Giuseppe, distretto di Taranto.

Cultrera Paolo, candidato notaro, è nominato notaro con la residenza nel comune di Rosolini, distretto di Siracusa.

Cannizzo Giovanni, nominato notaro con la residenza nel comune di Buompietro, distretto di Termini Imerese, con Regio decreto 2 agosto 1887, registrato alla Corte dei Conti il 19 stesso mese, è dichiarato decaduto dalla carica di notaro per non avere assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni nella prefissagli residenza di Buompietro.

Titomanlio Felice, nominato notaro nel comune di Santomenna, distretto di Salerno, con Regio decreto 28 aprile 1887, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio successivo, è accettata la di lui rinuncia alla carica di notaro conferitagli col precitato decreto.

Buzzetti Amilcare, notaro residente nel comune di Galliate, distretti riuniti di Novara e Varallo, è dispensato dall'ufficio di notaro in seguito a sua domanda.

Con decreto ministeriale dell'8 marzo 1888:

E' concessa al notaro Losi Luigi, una proroga sino a tutto il 19 giugno p. v. per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Prato in Toscana, distretto di Firenze.

Con decreto ministeriale del 12 marzo 1888.

E' concessa al notaro Castelli Angelo, una proroga sino a tutto il 3 aprile prossimo venturo, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Vescovana, distretto di Padova.

**Disposizioni** *fatte nel personale degli Archivi notarili:*

Con R. decreto 1° marzo 1888, registrato alla Corte dei conti il 6 stesso mese:

Prato Giuseppe, conservatore tesoriere dell'archivio notarile provinciale di Piacenza, è sospeso dall'ufficio e dallo stipendio per il tempo di mesi sei a datare dal 16 stesso mese, per gravi irregolarità constatate a di lui carico nell'amministrazione di quell'archivio.

Con R. decreto dell'8 marzo 1888:

Turletti Luigi, notaro in Carmagnola, è nominato conservatore e tesoriere dell'archivio notarile mandamentale di Carmagnola, distretto di Torino, con l'annuo stipendio di lire 300 da corrispondergli dai comuni interessati a sensi degli articoli 104 della legge del notariato e 94 del relativo regolamento, a condizione che nei modi e termini fissati dall'art. 88 della legge stessa, presti cauzione rappresentante la rendita annua di lire 15.

Con Regio decreto dell'11 marzo 1888:

Palminteri Stefano, avente i requisiti di legge, è nominato conservatore e tesoriere dell'archivio notarile mandamentale di Menfi, distretto notarile di Sciacca, con l'annuo stipendio di lire 400 da corrispondergli dall'unico comune interessato, a senso dell'articolo 104 della legge sul notariato, a condizione che nei modi e termini fissati dall'art. 88 della legge stessa, presti cauzione rappresentante la rendita annua di lire 20.

## DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

### Avviso.

Il 12 corrente, in Vada, provincia di Pisa, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo, al servizio del Governo e dei privati, con orario limitato di giorno.

Roma, 13 marzo 1888.

P. G. N. 15276. S. P. Q. R.

## NOTIFICAZIONE.

Vista la nota prefettizia 27 febbraio ora scorso, numero 7890, si fa noto al pubblico che, a senso e per gli effetti degli articoli 17 e 24 della legge 25 giugno 1865, numero 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, resteranno depositati presso la Segreteria generale di questo Municipio per lo spazio di quindici giorni decorrendi dalla data della presente, gli atti relativi all'espropriazione degli stabili indicati nell'elenco qui sotto riportato, da occuparsi pei lavori di sistemazione della sponda sinistra del Tevere con costruzione del muraglione e del collettore, opera compresa fra quelle dichiarate di pubblica utilità per preservare la città di Roma dalle inondazioni del Tevere.

A termine dell'art. 18 della sopra citata legge gl'interessati potranno nel termine anzidetto prendere conoscenza degli atti, e proporre in merito le loro osservazioni, avvertendo essere necessaria una espressa dichiarazione in iscritto perchè le indennità offerte per l'espropriazioni possano considerarsi accettate.

Roma, dal Campidoglio, il 9 marzo 1888.

*Il ff. di Sindaco:* A. GUICCIOLI.

*Il Segretario Generale:* A. VALLE.

*Elenco dei beni da espropriarsi.*

1. Bennicelli Angela fu Filippo maritata marchese Antaldi — Casa in via dell'Armata, numeri 30 a 35, numero di mappa catastale 322, prezzo di offerta lire 41,812 80.
2. Santambrogio Luigi fu Giovanni — Casa in via dell'Armata numeri 26 a 29, numero di mappa catastale 321, prezzo di offerta lire 32,481 60.
3. Benucci Vincenzo fu Pietro — Casa e lavatoio in via dell'Armata, nn. 23, 24, 24-A, 25, 25-A, numeri di mappa catastale 319, 320, prezzo di offerta lire 49,848.
4. Arciconfraternita di Sant'Anna dei Palafrenieri utilista, Capitolo di S. Michele Arcangelo in Arpino, direttario — Casa in via dell'Armata nn. 21 e 22, numero di mappa catastale 318, prezzo di offerta lire 7959 60.
5. Varese Giuseppe fu Felice — Casa e magazzini in via dell'Armata, dal n. 8 al n. 21, numeri di mappa catastale 315, 316, 317, prezzo di offerta lire 47,152 80.
6. Tardani Paolo di Gaetano — Casa in via dell'Armata, dal n. 2 al n. 7, numeri di mappa catastale 313, 314, prezzo di offerta lire 43,416.
7. Minieri Edoardo fu Ignazio, usufruttuario per 25 anni, e Municipio di Roma proprietario — Latrine in piazza della Mola dei Fiorentini, numero di mappa catastale 810, prezzo di offerta lire 2500 — Totale lire 225,170 80.

## MUNICIPIO DI TIVOLI

### Notificazione.

Avendo il sig. Direttore Generale delle Antichità e Belle Arti del Regno avanzato domanda alla competente autorità per ottenere il Decreto che dichiari di pubblica utilità la espropriazione dell'appezzamento di terreno segnato in mappa al n. 633 di proprietà dei signori Petrocchi Ignazio e fratello, necessario per la conservazione dei vicini ruderi monumentali.

*Si rende noto:*

Che la relazione comprendente il piano di massima di esecuzione dell'opera e la descrizione del terreno da occupare, trovasi esposta nella Segreteria di questo Municipio dalle ore 8 antimeridiane alle 2 pomeridiane nei giorni feriali, e dalle ore 9 1/2 antimeridiane alle 1 pomeridiane nei giorni festivi, per lo spazio di 15 giorni decorrenti dalla data della presente e relativa inserzione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Durante il detto termine, chiunque vi abbia interesse potrà pren-

dere cognizione della relazione citata e fare in merito ad essa gli opportuni rilievi, e ciò ai sensi degli art. 4 e seguenti della legge 25 giugno 1865 n. 2359 sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica.

Tivoli, dal municipio li 12 marzo 1888.

Il Sindaco: TOMEI.

Il Segretario: G. SABINO.

# PARTE NON UFFICIALE

## PARLAMENTO NAZIONALE

## SENATO DEL REGNO

### RESOCONTO SOMMARIO — Martedì 13 marzo 1888

*Presidenza del Vicepresidente* TABARRINI.

La seduta è aperta alle ore 2 1[2.

VERGA C., segretario, legge il verbale dell'ultima seduta che è approvato.

*Comunicazioni.*

PRESIDENTE comunica la seguente lettera del presidente del Consiglio dei ministri, con la quale accompagna copia di un dispaccio del principe di Bismarck:

« Eccellenza,

« Com'era mio dovere comunicai telegraficamente a S. E. il principe di Bismarck che il 9 corrente il Senato del Regno, apprendendo la notizia della morte del glorioso imperatore di Germania, sospese in segno di lutto la seduta e rimandò a tre giorni i suoi lavori.

« Ho l'onore di comunicare a V. E. copia del dispaccio che S. A. mi ha diretto in risposta.

« *Il Ministro*: F. CRISPI. »

« A Son Excellence Monsieur Crispi, président du Conseil des ministres à Rome.

« Berlin, 11 mars, 3,8.

« Par son télégramme d'avant'h'er Votre Excellence m'avait communiqué les résolutions prises par le Sénat du Royaume et la Chambre des députés à la nouvelle de la mort de Sa Majesté l'Empereur Guillaume.

« Cette imposante manifestation de la sympathie des représentants de la grande et noble nation qui nous est alliée par ses sentiments et ses traditions historiques restera gravée dans tous les cœurs allemands. Je me ferai un devoir de porter le fait dès aujourd'hui à la connaissance de Sa Majesté l'Empereur Frédéric, mon auguste Maître, qui y trouvera lui aussi un gage certain de la durée et de la force des relations d'amitié basées sur la communauté d'idées et d'intérêts de nos deux nations, dont l'amitié continuera à faire sentir sa bienfaisante influence sur le maintien de la paix du monde, et sur les destinées de nos deux pays.

« BISMARCK »

*Seguito della discussione del progetto di legge: « Deferimento alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti gli affari penali del Regno »* (N. 8).

CESARINI loda il ministro di aver proceduto e di procedere gradualmente nella riforma dell'ordinamento giudiziario. Non dubita che in questo sistema il ministro persevererà.

Due concetti principalmente lo inducono a dare voto favorevole al progetto in discussione.

Il primo concetto è quello del rispetto dovuto al principio della uguaglianza della legge in materie che riguardano la universalità dei cittadini.

Il secondo concetto è quello del bisogno di serbare inalterata l'unità del diritto penale, massime alla vigilia della promulgazione del nuovo Codice penale.

Crede che il ministro abbia avuto piena ragione, limitando l'odierno progetto alla unificazione della Cassazione in materia penale.

E' vero che il Senato altra volta si pronunziò per la Cassazione unica, tanto in materia penale che civile.

Ma non può non riconoscersi che, se la questione venisse portata adesso in tali termini davanti alla Camera, si andrebbe incontro ad un insuccesso sicuro.

O si vuole la unificazione della Cassazione in materia penale, o non la si vuole. Se la si vuole, bisogna votare il progetto.

Così operando si farà un nuovo considerevole passo verso la definitiva unificazione della Cassazione, anche in materia civile.

Seppure non potessero concordarsi gli emendamenti che furono da taluni oratori accennati, e che essi intendono di proporre agli articoli del progetto, l'oratore crede che questo dovrebbe essere ugualmente approvato affine di agevolare il grande scopo che è nei voti di tutti, quello del definitivo assetto della amministrazione della giustizia in Italia.

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia, constata che la opposizione fatta al progetto di legge è stata benevola assai e gentile verso di lui, tanto che si sentirebbe disarmato a rispondere, se non gli stesse a cuore la riforma degli ordinamenti giudiziari, verso la quale si è fatto un primo passo coll'abolizione dei tribunali di commercio, e si tratta di farne qui uno maggiore.

Osserva che gli oppositori si tennero nella sfera delle dotte ed eloquenti divagazioni.

Egli si terrà invece strettamente al progetto di legge per dimostrarne la bontà.

Dice che il progetto di legge è per sè stesso della massima semplicità, e più che una riforma, costituisce uno sgombramento del sistema in vigore della Cassazione, dagli ostacoli che ne inceppano lo svolgimento.

Dimostra come il concetto della Cassazione sia inseparabile dalla unicità della medesima, mentre come il Senato nei suoi precedenti voti ha più volte affermato, la molteplicità delle Cassazioni altro non rappresenta che uno stato transitorio.

Cita in proposito la relazione del 10 aprile 1875 dell'onor. ministro Vigliani, il quale fino d'allora rivolgeva a sè stesso la domanda del perchè questa molteplicità potesse ancora continuare, e si rispondeva accennando alla lotta fra i fautori della Cassazione e i fautori della terza istanza.

Lotta che l'oratore sostiene durare ancora oggidì, come l'ha dimostrato anche il senatore Guarneri

Fa notare però che neppure i sostenitori della terza istanza la ammettono nelle materie penali. Già converrebbe per essa abolire l'istituto dei giurati; oltre di che, anche nelle materie correzionali, come con elegante parola sostenne testè il senatore Cesarini, vi ha la tendenza di togliere l'appello.

Ricorda ancora la relazione del ministro Vigliani per dimostrare sempre più evidente e necessaria sopra ogni altra la unificazione nella materia penale.

Aggiunge che, se questa unificazione fu fatta in materia d'imposte, di diritto elettorale, di conflitti giurisdizionali, di diritto ecclesiastico, ragione maggiore vuole che l'unificazione si faccia in materia penale.

Esprime la speranza che in questa stessa sessione possa il Codice penale unico conseguire la sua approvazione, ma allora la unificazione non potrebbe dirsi compiuta quando cinque diversi interpreti dovessero applicarlo.

Passa in rivista le ragioni espresse dai senatori Manfredi e Pessina.

Constata che dai contraddittori non fu fatta un'obbiezione intrinseca, e, quando non si dovesse votare quello che contiene il progetto perchè non vi è il di più che vorrebbesi, crede che a questo concetto si possa rispondere coi due noti proverbi: « chi troppo vuole nulla stringe », e che, « il meglio è nemico del bene ».

Non si può persuadere come chi voglia il più respinga la parte e si ostini a volere il più quando si sa che, comprendendo cotesto più, si sarebbero dovute contemplare molteplici, anzi troppe disposizioni dei Codici di procedura penale non solo, ma anche civile.

Per ammettere il progetto di legge, oltre alle accennate considerazioni relative al metodo, vi ha quella che, se tutti non sono d'accordo

sulla necessità dell'unificazione in materia civile, tutti son d'accordo nel rilevare che cotesta unificazione sia ancor più necessaria ed urgente nelle materie penali.

Crede che chi affermi e neghi nel medesimo tempo la necessità dell'unificazione della Corte di cassazione siano non già i sostenitori del progetto di legge, ma il senatore Pessina che l'afferma in teoria e la nega in pratica in quella parte che viene oggi offerto di attuare, giacchè col suo voto contrario al progetto l'onor. Pessina tenderebbe a perpetuare lo stato attuale di cose.

Ricorda la legge citata del 1875, colla quale si affermò l'unicità della Cassazione per talune materie, e nota che mai, mercè questa riforma graduale ed anche mercè di quella fatta posteriormente per deferire alla Cassazione di Roma il giudizio sui conflitti di giurisdizione, nessuno pensò di negare o di compromettere l'unificazione completa della Cassazione.

Anzi, tutti ritennero che coteste graduali riforme rappresentano, però, altrettanti passi verso l'unificazione completa.

Crede che, se l'onorevole Pessina fosse al suo posto, non avrebbe seguito una diversa via, per quell'esperienza che insegna, che, quando la riforma completa in materia giudiziaria fu presentata, non si riuscì mai a farla approdare.

Ricorda che il progetto della Cassazione unica passò in Senato per soli sette voti ed alla Camera, in comitato privato, ebbe vivaci e numerosi oppositori, talchè non giunse alla pubblica discussione.

Ora, non doveva egli il ministro tener conto di questa esperienza del passato?

Al senatore Manfredi risponde che l'*osare* gli pare così assai facile, ed oserebbe quando avesse speranza di riuscire ad una riforma anche più grande di quella vagheggiata dallo stesso onorevole Manfredi; ma, sicuro che una riforma maggiore non possa approdare, così, anzichè osare, si è limitato, come deve fare un uomo politico, a vedere la possibilità di riuscire nell'intento, senza procedere per salti, rispettando gli interessi che non vogliono tutto ad un tratto essere colpiti.

Quanto al discorso del senatore Guarneri, che in apparenza sembra contrario al progetto di legge, il ministro lo giudica in sostanza favorevole al progetto stesso.

A dimostrare questa tesi, pone in rilievo il contrasto dei concetti del senatore Guarneri con quelli dei senatori Pessina e Manfredi.

Quell'antipatia che il senatore Guarneri ha dimostrato nel dividere le questioni di fatto da quelle di diritto, crede il ministro che egli non la vorrà estendere alla materia penale.

Diversamente egli, il senatore Guarneri, dovrebbe incominciare col domandare l'abolizione dell'istituto dei giurati.

Nè sa il ministro comprendere come quell'avvocato inglese, citato dal senatore Guarneri, tanto si meravigliasse di cotesta distinzione fra giudizio di fatto e di diritto, mentre in Inghilterra cotesta distinzione principalmente si segue non solo nei giudizi penali ma anche nei giudizi civili.

Senza far torto a tutte le grandi città d'Italia, crede che Roma bene sia degna di dire essa l'ultima parola della legge.

Quanto alla unicità della giurisprudenza, dice al senatore Guarneri che la disformità progressiva è evoluzione vantaggiosa, mentre la disformità simultanea è funesta, è inaccettevole e si vuole e si deve togliere mediante la unicità.

Quanto all'incomodo e alla spesa pei ricorrenti, osserva che anzitutto le parti nei giudizi di Cassazione non si presentano, e poi che la grande quantità dei ricorsi son fatti da non abbienti ai quali è data la difesa ufficiosa.

Osserva che un'eccezione principale è quella riferibile all'art. 8, cioè alla questione delle cause inviate alle sezioni riunite.

Crede che per l'unità della giurisprudenza fosse utile ed importante che nelle questioni più ardue, disputate, controverse, si potesse col mezzo di un'unica Corte mantenere una giurisprudenza più unita.

Crede che carattere essenziale della Cassazione sia l'esercizio del potere censorio con cui annulla decisioni delle Corti di merito che crede contrarie alla legge, mentre non crede quello che dice il senatore Manfredi, che sia carattere di potere censorio il risolvere i dissensi. Nota in proposito che al primo istituirsi della Cassazione di Francia era deferito al potere statuente, e cioè al legislativo, il risolvere i dissensi.

Dice che appena sia approvato il Codice penale terrà conto delle osservazioni fatte circa le disposizioni da mutarsi nel Codice di procedura penale.

Ma di queste riforme non è il caso di occuparsi nel presente semplicissimo progetto di legge.

Osserva al senatore Calenda che se 40 magistrati bastano al disbrigo degli affari penali in cinque Corti, quando il lavoro sarà concentrato e vi sarà unità di giurisprudenza, basterà un numero minore di magistrati che crede di determinare in trenta.

Conchiude dicendo che se non fosse possibile condurre in porto una riforma così modesta, non sarebbe possibile sperare niuna riforma giudiziaria. Osserva che in Stati meno unitari del nostro, come la Germania, dove havvi molteplicità di legislazione, e l'Austria-Ungheria, che ha molteplicità di lingue, si è sentito il bisogno di un unico magistrato supremo.

Spera che questo progetto, sorto ed ispirato dai concetti altra volta solennemente manifestati in Senato, vorrà da esso favorevolmente accogliersi.

COSTA, relatore, crede la questione esaurita. Non farà che riassumere la avvenuta discussione.

Dei sette senatori che parlarono, due si dichiararono pienamente favorevoli al progetto; un altro si dichiarò favorevole in massima. Dei rimanenti quattro, due soli si dichiararono assolutamente contrari, gli onorevoli Pessina e Manfredi.

Parvegli che gli oppositori del progetto non sieno stati concordi nè nel metodo da seguire per la unificazione, anche se la affermano necessaria ed indispensabile, nè nelle loro conchiusioni.

Crede che se si adottasse per la unificazione della Cassazione il metodo indicato dall'onorevole Pessina, il metodo cioè di farvi precedere la modificazione dei Codici, ciò ci trasporterebbe al secolo venturo.

Insiste sulle diverse conchiusioni dei discorsi degli onorevoli Manfredi, Pessina e Calenda, e contrappone questa diversità all'indole ed al concetto semplicissimo del progetto.

Oppugna l'accusa di incoerenza che si muove a quelli che altra volta votarono la unificazione della Cassazione così in materia civile che in materia penale, di contentarsi oggi della unificazione in materia penale.

Esamina i diversi sistemi che avrebbero potuto seguirsi per la riforma giudiziaria, e dice che alla Commissione è sembrato debito suo stendere la mano al ministro per quel che concerne l'attuale progetto siccome coordinato al maggiore scopo che da tutti si vuole.

Riassume le diverse fasi per le quali è passata nelle Camere la questione del definitivo ordinamento del supremo magistrato fino alla legge del 1875 che istituì le sezioni di Corte di cassazione a Roma.

Sostiene che quella legge non ebbe già lo scopo transitorio di agevolare l'espletamento delle cause arretrate; ma ebbe principalmente lo scopo di iniziare la necessaria unificazione della Cassazione.

Rammenta come la legge del 1877 abbia avuto per fine di avocare alla Cassazione di Roma la intera esclusiva competenza in materia di conflitti.

Il ministro Tajani fece il tentativo di una legge come questa che si discute; ma egli cessò di essere ministro prima di vederla discussa.

Il progetto attuale non è anch'esso che un altro corollario del problema posto nel 1875.

Con questo progetto si mira a due intenti. Il primo è di avocare alla Cassazione di Roma tutti i ricorsi in materia penale. Il secondo è di avocare alla Cassazione medesima tutti i ricorsi pei quali si richieda un pronunziato a sezioni riunite.

Anche l'oratore vorrebbe la più ampia riforma designata dall'onorevole Pessina. Ma poichè a proporla ci sarebbe pericolo evidentis-

simo di riuscire a nulla, e poichè non fu dimostrato che un nesso intrinseco ed unico esista fra la giurisdizione in materia civile e la giurisdizione in materia penale in sede di Cassazione, ne viene la conseguenza che il progetto attuale debba frattanto accettarsi.

Disse il senatore Pessina che i sostenitori del progetto di legge sono illogici e incoerenti per un'altra considerazione.

Perchè cioè in materia civile essendosi conseguita l'unificazione legislativa, nè sostenendosi per ciò che si debba unificare la Corte di cassazione in materia civile, non si vede come ora si sostenga che la unificazione della Cassazione in materia penale sia necessaria solo perchè si unifica la legislazione in materia penale.

L'oratore, a difesa dei concetti espressi nella relazione, nega che si sostenga l'unificazione della Cassazione penale solo per fatto del nuovo Codice penale unico: si è detto invece che l'unificazione in materia penale è di già per sè stessa necessaria e divenuta poi assolutamente indispensabile quando il Codice penale unico si faccia.

Quanto alla necessità maggiore sostenuta dal senatore Pessina della unificazione in materia civile anzichè in materia penale, dice che per vero sarebbe stato opportuno cogliere questa occasione per allargare le attribuzioni esclusive della Corte di cassazione di Roma in talune altre materie civili, ma con ciò si sarebbe offerto sempre maggior campo alle coalizioni degli oppositori a non far giungere in porto questo progetto di legge.

Al senatore Manfredi dice che è vero che non si ha altro che da scegliere circa gli ordinamenti della magistratura suprema, ma la difficoltà sta appunto nella scelta. A tale proposito accenna alle tre forme che sono state presentate al Parlamento e che hanno costituito tema di discussione per ben 22 anni, discussioni dalle quali oggi appunto una buona volta si intende di uscire.

In ordine all'attuabilità del progetto nota anzitutto l'opposizione dei senatori Manfredi e Calenda circa la molteplicità delle sezioni penali.

Riconosce che questa molteplicità delle sezioni penali non sia conforme al concetto della Cassazione, benchè anche altra volta in Italia se ne sieno avute legislativamente.

Nota però le difficoltà pratiche che si presentano per l'unicità delle sezioni. Le leggi possono guidare a temperare i costumi ma non possono affrontarli così tutto ad un tratto.

Bisogna quindi procedere per espedienti. Avere due sezioni in un solo centro sarà sempre meno male che averne cinque in cinque diversi centri: si avrà almeno un solo ambiente, un solo pubblico ministero e quindi uno spirito più conforme. Se quindi non si avrà un sistema perfetto si avrà per lo meno un sistema migliorato.

L'oratore non crede sia accettabile il mezzo proposto dal senatore Calenda, quello cioè di modificare il Codice penale e di procedura penale nel senso di non computare la pena sofferta prima del passaggio della sentenza in cosa giudicata. Di fronte alla prossima discussione e pubblicazione del nuovo Codice penale che provvede alla disposizione accennata dal senatore Calenda, non pare convenga toccare in occasione di questa legge la delicata materia. La stessa cosa ritiene per ciò che si riferisce alla modificazione proposta dal senatore Calenda circa l'art. 678 del vigente Codice di procedura penale.

Passando alla questione delle sezioni unite, crede che la disposizione relativa rappresenti un passo ardito quanto utile all'unificazione completa della magistratura suprema.

Crede che il senatore Calenda dovrebbe accettare questa che è forse la maggiore delle riforme organiche che si contiene nel progetto di legge.

Crede che in questa parte che manifesta davvero la prima volontà del ministro, di unificare la magistratura suprema, il Senato debba in ispecie seguire il ministro stesso.

Non ha risposto al senatore Guarneri perchè egli non ha combattuto la legge, ma l'istituto della Cassazione che non è qui in discussione.

Non vorrebbe poi essere scortese verso il senatore Guarneri, sia non ammettendo la esattezza degli aneddoti da esso citati, sia stigmatizzando quei magistrati che avrebbero in pubblica udienza da un lato dimostrata l'ingiustizia di una sentenza, e dall'altro conchiuso per il rigetto di un ricorso!

Osserva l'oratore che cotesti contrasti altrimenti non possono comprendersi senza ritenere che forse possa essersi taciuto, che nel caso o la causa abbia mancato di conveniente istruzione, o dalla parte o dagli avvocati non siasi profittato dei rimedi di legge.

Se l'illustre Pietro Castiglia di venerata memoria fosse sorto dalla sua tomba per sentir riprodotti in Senato i suoi concetti, avrebbe certo dovuto grandemente deplorare di essere stato frainteso.

Combatte il concetto che la Cassazione sia un istituto politico.

In ordine alle parole scritte della relazione che dicono Roma centro del pensiero e del cuore d'Italia, il relatore dice che non ebbe mai in pensiero di fare il bilancio dei sacrifizi fatti e dei meriti patriottici delle città d'Italia.

Ma anche facendolo, doveva ricordare il senatore Guarneri che Roma fu tra l'ultime nei tempi fortunosi delle patrie battaglie a tenere alta la bandiera tricolore. Che se Roma fu l'ultima ad essere redenta, fu anche l'ultima ad avere il giogo dell'occupazione straniera.

Ricorda la voce unanime del sentimento nazionale di tutte le città d'Italia che fu unisono per questa Roma dove oggi siede il Parlamento nazionale. (Approvazioni). Dice che la grandezza di Roma è non cieco, ma sventurato chi non la vede.

Dichiara a nome dell'Ufficio centrale che le riforme radicali saranno quel che saranno, ma che la legge attuale non pregiudica nessuna questione.

Confida che il Senato approverà il progetto di legge.

PRESIDENTE, prima che si passi alla discussione degli articoli, crede dover comunicare al Senato un ordine del giorno presentato dall'onorevole Calenda in questi termini:

« Il Senato invita il Governo a presentare senza ulteriore indugio un progetto per la unificazione del supremo magistrato anche in materia civile e commerciale. »

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia, dichiara di non poter accettare così come è formulato l'ordine del giorno Calenda. Impegnarsi di presentare *senza indugio* il progetto accennato nell'ordine del giorno, equivarrebbe a recedere anche dal progetto in discussione. Questo l'oratore non può fare. Tutto al più esso può accettare l'ordine del giorno come un invito a studiare la questione, ma senza alcun'altra specie di impegno formale e definitivo e senza limite di tempo.

COSTA, relatore, dichiara che nemmeno la Commissione può accettare l'ordine del giorno Calenda nei termini nei quali esso è formulato.

CALENDA è convinto che senza la istituzione del supremo magistrato tanto in materia civile che penale mancherebbe qualsiasi fondamento ad ogni riforma giudiziaria. Consente a sopprimere nell'ordine del giorno le parole *senza ulteriore indugio*, purchè il ministro dichiari e prometta formalmente che si occuperà con sollecitudine della materia.

PESSINA propone al Senato di votare che non si passi alla discussione degli articoli.

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia, ripete che non può accettare l'ordine del giorno del senatore Calenda a causa della limitazione di tempo che implicitamente si pone al ministro nel presentare un progetto di legge per la unicità del supremo magistrato civile. Crede di aver fatto a questo proposito esplicite dichiarazioni e spera che il senatore Calenda se ne riterrà soddisfatto prendendone atto.

PIERANTONI esorta il senatore Calenda a ritirare l'ordine del giorno.

Crede che non si possa adottare l'ordine del giorno proposto, non solamente perchè imporrebbe una urgenza che il ministro non accetta; ma anche, perchè impone al guardasigilli di studiare un magistrato supremo civile unico. L'oratore crede che in materia civile vi possa non essere la Cassazione al modo presente e che occorreranno grandi

studi e riforme, le quali ora non trovano sede. Se l'onor. Calenda non ritira l'ordine del giorno si asterrà dal votare.

CALENDA ritira il proprio ordine del giorno e dichiara di prendere atto delle dichiarazioni del ministro.

PRESIDENTE comunica un ordine del giorno proposto dalla Commissione, nei termini che seguono:

« Il Senato, preso atto delle dichiarazioni del ministro, passa alla discussione degli articoli ».

Posto ai voti, quest'ordine del giorno è approvato.

Il cominciamento della discussione degli articoli viene rinviato alla seduta di domani affinchè si possano nel frattempo stampare e distribuire gli emendamenti presentati ai vari articoli del progetto dai senatori Calenda e Pierantoni.

*Presentazione di un progetto.*

BRIN, ministro della marina, presenta un progetto di legge per il riscatto delle tonnare di Santo Stefano.

La seduta è levata alle ore 5 1¦2.

# CAMERA DEI DEPUTATI

## RESOCONTO SOMMARIO — Martedì 13 marzo 1888

*Presidenza del Presidente* BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,25.

ADAMOLI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

*Comunicazione di un dispaccio del principe di Bismarck.*

PRESIDENTE dà comunicazione della seguente lettera del presidente del Consiglio:

« Eccellenza.

« Com'era mio dovere comunicai telegraficamente a S. A. il Principe di Bismarck che il 9 corrente la Camera dei deputati, apprendendo la notizia della morte del glorioso imperatore di Germania, sospese in segno di lutto la seduta e rimandò a tre giorni i suoi lavori.

« Ho l'onore di comunicare ora a V. E. copia del dispaccio, che S. A. mi ha diretto in risposta.

« Il presidente del Consiglio
« F. Crispi. »

« A Son Excellence Monsieur Crispi Président du Conseil des Ministres à Rome.

« Berlin 11 - 3

« Par son télégramme d'avant'hier Votre Excellence m'avait communiqué les résolutions prises par le Sénat du Royaume et la Chambre des députés à la nouvelle de la mort de Sa Majesté l'Empereur Guillaume. Cette imposante manifestation de la sympathie des représentants de la grande et noble nation qui nous est alliée par ses sentiments et ses traditions historiques restera gravée dans tous les cœurs allemands.

« Je me ferai un devoir de porter le fait dès aujourd'hui à la connaissance de Sa Majesté l'Empereur Frédéric mon auguste Maître, qui y trouvera lui aussi un gage certain de la durée et de la force des relations d'amitié basées sur la communauté d'idées et d'intérêts de nos deux nations dont l'amitié continuera a faire sentir sa bienfaisante influence sur le maintien de la paix du monde et sur les destinées de nos deux pays.

« Bismarck. »

*Proposta di legge ammessa alla lettura dagli Uffici.*

ADAMOLI, segretario, dà lettura della seguente proposta di legge:

« Art. 1. Il comune di Gorgoglione è aggregato, per tutti gli effetti di legge, al mandamento di Corleto Perticara, circondario di Potenza.

« Art. 2. Con decreto Reale sarà provveduto all'esecuzione della presente legge.

« Antonio Rinaldi, P. Lacava, T. Senise. »

*Seguito della discussione sul disegno di legge per il riordinamento delle Casse di risparmio.*

PRESIDENTE dà lettura dell'articolo 28.

(È approvato).

ZUCCONI propone la soppressione dell'art. 29.

Nota che conseguenza diretta delle prescrizioni di questo articolo sarebbe il trattenere i veri e buoni amministratori dal far parte dei Consigli di amministrazione. E d'altra parte ritiene che anche contro l'operato di coloro che si adossassero questo carico, le prescrizioni stesse sarebbero superflue; perchè verso i depositanti gli amministratori son responsabili davanti alla legge comune.

D'altra parte il modo esemplare col quale furono infino ad ora dirette le Casse di risparmio rende eccessive le penalità che non si minacciano agli amministratori di enti morali.

Chiede che almeno si sostituisca, nei casi di infrazione alla legge, accennati nell'articolo 29, al procedimento penale, un giudizio amministrativo.

GIANOLIO chiede che la Commissione, in relazione al differimento ieri approvato dell'ultimo capoverso dell'articolo 28, determini ora le penalità da applicarsi alle Società che assumano illegittimamente il titolo di Casse di risparmio.

CARMINE, relatore, non crede che gli amministratori onesti possano impensierirsi delle penalità comminate da questo articolo; giacchè la più comune oculatezza basterà ad evitare di incorrervi; tuttavia, per acconsentire al desiderio di coloro che vorrebbero mitigare gli effetti della responsabilità, propone che al numero 3 dell'articolo, invece di punire incondizionatamente la mancata compilazione dei bilanci e delle situazioni dei conti, si punisca « il ritardo nella compilazione dei bilanci o della situazione semestrale dei conti oltre due mesi rispettivamente dall'epoca prescritta dallo Statuto o dalla scadenza del semestre.

Propone inoltre che la pena si estenda non già a cinque ma soltanto a tre mila lire, e che la stessa pena si applichi alle contravvenzioni specificate nell'articolo 28; e presenta la nuova formola dell'articolo 29 con le accennate modificazioni.

GIANOLIO vorrebbe che le penalità colpissero non solo gli amministratori ed i direttori ma altresì i *soci responsabili.*

GRIMALDI, ministro di agricoltura e commercio, crede che l'onorevole Zucconi dovrebbe tenersi pago considerando che nessuna Cassa di risparmio è insorta contro le disposizioni dell'articolo 29; mitigate con le ultime proposte della Commissione.

Accetta poi l'aggiunta proposta dall'onorevole Gianolio.

CHIAVES osserva che le modificazioni proposte non hanno eliminato l'inconveniente al quale egli ha accennato nella tornata di ieri, quello cioè che le penalità andranno a colpire anche quella minoranza del Consiglio d'amministrazione che abbia resistito alle deliberazioni del Consiglio stesso colpite da sanzione penale sia dal precedente articolo 28 che dall'articolo 19.

Propone quindi la soppressione del primo capoverso della nuova formula e la esclusione dell'articolo 19 dal numero terzo dell'articolo.

CARMINE, relatore, fa notare che la minoranza che non vuole essere complice di una violazione di legge può ricorrere al partito della dimissione; quindi non accetta la proposta dell'onorevole Chiaves.

CHIAVES dichiara di essere obbligato a mantenerla.

GRIMALDI, ministro di agricoltura e commercio, osserva all'onorevole Chiaves che, ove prevalesse la teoria che sostiene, non avrebbe ragione di essere l'articolo 247 del Codice di commercio.

Quindi lo prega di non insistere.

CHIAVES persiste a dire che le prescrizioni del Codice di commercio si riferiscono soltanto a quegli amministratori che facciano *scientemente* un atto qualsiasi. Ma in ogni modo recede dalla sua proposta.

CARMINE, relatore, dice che la pena in discorso dovrà essere soltanto applicabile agli amministratori responsabili della constatata contravvenzione.

ZUCCONI ritira il suo emendamento, e si limiterà a votar contro l'articolo. Soltanto chiede che le pene in questo sancite, siano liqui-

date in via amministrativa piuttosto che in via giudiziaria. Inoltre domanda a vantaggio di chi andranno le multe medesime, proponendo che siano erogate a beneficio dell'istituto i cui amministratori sono multati.

CARMINE, relatore, dichiara che la Commissione è poco favorevole a consentire il procedimento amministrativo; quanto all' erogazione delle multe se ne rimette al Governo.

GRIMALDI, ministro di agricoltura, industria e commercio, non accetta la proposta dell'onorevole Zucconi.

PRESIDENTE legge l'articolo 29 modificato dall'onorevole Gianolio:

« Sono puniti con pena pecuniaria sino a lire tremila gli amministratori, i direttori degli Istituti e i soci responsabili che contravvengano alle disposizioni dell'articolo precedente.

« Sono parimenti puniti con la stessa pena pecuniaria, salve le pene maggiori comminate dal Codice penale, i promotori, gli amministratori, i direttori, i sindaci e i liquidatori delle casse di risparmio:

1° che comincino le operazioni prima di avere adempiuto alle condizioni e di avere ottenuto l'autorizzazione Sovrana, in conformità della presente legge;

2° che abbiano contravvenuto alle disposizioni dello Statuto, rispetto ai modi d'impiego dei depositi ed alle disposizioni degli articoli 7 e 19 della presente legge;

3° che ritardino la compilazione dei bilanci e delle situazioni semestrali dei conti oltre due mesi rispettivamente dall' epoca prescritta dallo Statuto e dalla scadenza del semestre;

4° che nei detti documenti, nelle relazioni e in qualsiasi altra comunicazione indirizzata all'assemblea dei fondatori e soci al Consiglio di amministrazione o al Governo, abbiamo scientemente enunciato fatti falsi sulle condizioni della Cassa, o abbiano scientemente, in tutto o in parte, nascosti i fatti riguardanti le condizioni medesime. »

(Si approva l'articolo 29, coll'emendamento dell'onorevole Gianolio).

GIANOLIO svolge il seguente articolo sostitutivo all'articolo 30.

« Nei casi in cui si abbia a procedere contro i promotori, gli amministratori, i direttori, i sindaci o i liquidatori delle Casse di risparmio, in virtù dell' articolo precedente, l' azione giudiziaria non sarà promossa che dietro denunzia del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

CARMINE, relatore e GRIMALDI, ministro di agricoltura, industria e commercio, accettano l'emendamento dell'onorevole Gianolio.

ZUCCONI è pure favorevole all'emendamento che egli stesso si disponeva a presentare. Soltanto chiede che, nel regolamento per l' esecuzione della legge, sia determinato, per l'applicazione delle multe, il sistema seguito per la legge della perequazione fondiaria.

Presenta in questo senso un'aggiunta.

GRIMALDI, ministro di agricoltura, industria e commercio, nota che non c'è alcun nesso fra questa legge e quella della perequazione fondiaria, e quindi prega l'onorevole Zucconi di non insistere.

ZUCCONI ritira la sua proposta.

GUGLIELMI in nome anche degli onorevoli Pelagatti e Cambray-Digny svolge un emendamento nel senso di determinare che il termine di dieci anni stabilito alle Casse per vendere i beni immobili che possedono, possa venir prorogato per Decreto Reale previo parere del Consiglio di Stato.

MUSSI propone che, all'ultimo capoverso, si dica che il termine di un'anno s' intende debba decorrere dalla promulgazione del regolamento.

BONASI svolge il seguente emendamento:

« N. 2. Gli enti morali fondatori che in forza di convenzioni attualmente in vigore percepiscono un interesse sul patrimonio o fondo di riserva della Cassa, possono continuare a fruirne ancora per l' avvenire, sempre quando la massa di rispetto abbia raggiunto la misura stabilita dall'articolo 19, e si mantenga nella medesima.

« Resta però vietato agli enti suddetti di prelevare interessi su gli aumenti successivi del patrimonio. »

ZUCCONI propone le seguenti aggiunte:

« 1. Alle Casse di risparmio istituite da associazioni di persone, per le quali furono già approvati gli Statuti con regio decreto, non sarà necessario l'atto pubblico di cui al primo alinea del articolo 2 della presente legge.

« 2. Le Casse di risparmio già costituite da associazioni di persone, le quali per regola di loro fondazione, corrispondono un interesse fisso sul capitale versato dai soci, potranno proseguire nel pagamento del medesimo interesse. »

MEARDI propone la seguente aggiunta firmata anche dagli onorevoli Fornaciari, Gherardini e Levi:

« Alle Casse di risparmio che in forza dei loro Statuti, destinano a scopo di pubblica beneficenza od utilità, una somma maggiore del decimo sugli utili annui, potrà, con Decreto Reale, e sentito il Consiglio di Stato, essere concesso un termine non maggiore di tre anni onde mettersi in regola colle disposizioni dell'articolo 19. »

CARMINE, relatore, risponde che accetta l'emendamanto proposto dagli onorevoli Guglielmi, Pelagatti e Cambray-Digny, trova meritevole di considerazione l'emendamento dell'onorevole Bonasi, ma crede che, dopo le dichiarazioni che farà l'onorevole ministro, potrà ritirarlo. È dispiacente di non poter accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Zucconi. Accetta infine l'emendamento proposto dall'onorevole Meardi, così semplificato come egli in ultimo ha fatto, cioè allargando a tre anni il termine che nel disegno della Commissione era stabilito di un anno, e spera che anche l'onorevole Mussi vorrà contentarsi di questa concessione.

MUSSI dichiara di ritirare il suo emendamento.

GRIMALDI, ministro di agricoltura e commercio, consente con il relatore nell'accettare l'emendamento proposto dagli onorevoli Cambray-Digny, Guglielmi e Pelagatti e nel respingere quello dell'onorevole Zucconi. Crede meritevole di più matura considerazione l'emendamento proposto dall'onorevole Bonasi, ma pur tenendo conto del concetto che l'ispira, lo prega di ritirarlo. Dichiara infine che accetta l'emendamento proposto dall'onorevole Meardi, così come è stato ultimamente modificato.

BONASI ritira il suo emendamento pigliando atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro.

ZUCCONI insiste nel suo emendamento, dichiarando che ne mantiene la seconda parte, affidandola ad un voto della Camera.

GRIMALDI, ministro di agricoltura, industria e commercio, prega l'on Zucconi a voler ritirare il suo emendamento, dimostrando che esso avrebbe scarsi effetti pratici qualora fosse accettato.

ZUCCONI vi insiste.

BONFADINI rinunzia alla parola perchè voleva appoggiare l'emendamento dell'onorevole Meardi, che è stato già accettato dal Ministero e dalla Commissione.

(Posto ai voti l'emendamento dell'onorevole Zucconi è respinto. È approvato l'articolo con l'emendamento degli onorevoli Pelagatti, Cambray-Digny e Guglielmi e con quello dell'onorevole Meardi, accettati dal Ministero e dalla Commissione).

Rimane quindi l'articolo così formulato:

« Art. 31. La presente legge si applica anche alle Casse di risparmio legalmente costituite all'entrata in vigore di essa, salvo le disposizioni transitorie seguenti:

1° le Casse di risparmio fondate da istituzioni di beneficenza o da altri corpi morali o col loro concorso, che abbiano il patrimonio o la gestione congiunta con quelle dell'ente fondatore, le quali intendono giovarsi dei beneficii della presente legge, devono ottemperare alle disposizioni dell'articolo 5 nel termine di tre anni dalla promulgazione della presente legge;

2° le Casse di risparmio esistenti, le quali si trovino in possesso di immobili oltre quelli contemplati nel primo capoverso dell'art. 17, quando li possiedano in conformità alle disposizioni dei rispettivi Statuti o di leggi speciali, possono essere autorizzate a conservarli dal Ministero di agricoltura, industria e commercio; in tutti gli altri casi debbono alienarli nel termine di dieci anni, salva sempre l'applicabilità dell'ultimo capoverso dell'articolo 17;

3° la disposizione dell'articolo 3 riguardante il minimo del primo fondo di dotazione non si applica alle Casse di risparmio attualmente esistenti;

4° Il termine di tre anni, a decorrere dalla promulgazione della presente legge, è accordato alle Casse di risparmio esistenti per conformarsi alle altre disposizioni della legge stessa.

**CAMBRAY-DIGNY** svolge il suo emendamento che consiste nel sopprimere l'articolo, dimostrando come le Casse di risparmio, a differenza di molte Opere pie, sono istituti moderni, i quali quindi non bisognano di mutamenti radicali, che ne cambino lo scopo. Delle semplici modificazioni degli Statuti sono sufficienti per riparare agli inconvenienti che potessero verificarsi.

Mette in rilievo diverse contraddizioni esistenti tra l'articolo in discussione ed altri articoli già approvati. Non sa concepire poi come si voglia dare ai comuni ed alle provincie, un diritto di intervento sulle Casse di risparmio, mentre si è tante volte ripetuto nella presente legge che le Casse di risparmio non sono Opere pie, e quindi devono essere sottoposte a regime differente. Si è già sancito che le Giunte comunali, le Deputazioni provinciali debbano essere escluse da ogni tutela sulle dette Casse di risparmio, ed ora si contradice a questo principio.

Spesso dei conflitti d'interesse vi possono essere tra le amministrazioni comunali e le Casse di risparmio, e siccome i comuni sono alle volte debitori delle Casse, il loro intervento equivarrebbe a mettere il creditore nelle mani di un debitore, spesso impossibilitato a pagare.

**GIOLITTI** risponde ad alcune osservazioni dell'onorevole Cambray-Digny, e dimostra come siano perfettamente applicabili alle Casse di risparmio le disposizioni della legge sulle Opere pie, che si richiamano nell'articolo in discussione.

**CAMBRAY-DIGNY** si scagiona da un appunto fattogli dal deputato Giolitti, e sostiene che accettando l'emendamento da lui proposto non si impedisce che siano riformati gli Statuti delle Casse di risparmio, quando una riforma sia necessaria.

**GIOLITTI** mantiene le osservazioni che aveva già fatte, e fa vedere come non votando l'articolo 32, sarebbe quasi impossibile riformare gli Statuti delle Casse di risparmio.

**CARMINE**, relatore, si associa alle considerazioni fatte dall'onorevole Giolitti, e lo ringrazia di aver reso più agevole il cómpito suo nel rispondere all'onorevole Cambray-Digny. Espone le ragioni per le quali la Commissione ha creduto di dover proporre che l'articolo fosse redatto così come essa lo ha raccomandato alla Camera.

Cita un brano della relazione Minghetti sulla legge del 1862 per le Opere pie, e lo crede perfettamente applicabile alle Casse di risparmio, per le quali le riforme possono qualche volta essere non che opportune, necessarie.

Prega la Camera di voler approvare l'articolo 32 quale è proposto dalla Commissione.

**GRIMALDI**, ministro di agricoltura, industria e commercio, si associa alle osservazioni degli onorevoli Giolitti e Carmine, relatore.

Quantunque egli non abbia proposto questo articolo, egli però lo ha accettato dopo di avere inteso per quali ragioni la Commissione lo avesse proposto.

**TORRIGIANI** è d'accordo con l'onorevole Cambray-Digny e sarebbe lieto se questo articolo fosse soppresso.

In ogni modo vorrebbe che si togliessero le parole *l'amministrazione o la direzione* dell'articolo proposto dalla Commissione.

**CARMINE** mantiene l'articolo quale è stato proposto dalla Commissione.

**MUSSI** propone che il secondo comma sia modificato in modo che le riforme siano sempre iniziate dal Consiglio provinciale e dal comunale. In seguito vorrebbe che si dicesse il *prefetto, sentito il Consiglio d'amministrazione della Cassa di risparmio*, e finalmente che non fosse necessario il voto della deputazione provinciale.

**CARMINE**, relatore, accetta gli emendamenti proposti dall'onorevole Mussi.

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

*Presentazione di relazione.*

**FINOCCHIARO-APRILE** presenta la relazione sul disegno di legge: Proroga della legge 18 luglio 1878 per coadiuvare i comuni nella costruzione degli edifici scolastici.

*Comunicazione di domande di interpellanza.*

**PRESIDENTE** comunica le seguenti domande di interpellanza:

« I sottoscritti desiderano interpellare gli onorevoli ministri dell'interno e della guerra, o per essi entrambi l'onorevole presidente del Consiglio, sopra il servizio di censura telegrafica in genere, e su quanto siavi di vero nella comunicazione di notizie riservate telegrafiche del Ministero della guerra ad un giornale militare che si pubblica in Roma.

« Felice Cavallotti, Marcora »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro della guerra sulle ragioni che lo hanno determinato a portare ad un anno la permanenza degli allievi della scuola d'applicazione di medicina in Firenze, il cui andamento non è conforme alle esigenze della scienza e della dignità professionale.

« Proposta di opportune riforme.

« Francesco Petronio. »

« Il sottoscritto chiede interpellare l'onorevole ministro delle finanze sugli intendimenti del Governo circa la decorrenza del termine dei sette anni entro i quali il ricensimento dovrà essere compiuto in quelle provincie che ne abbiano fatta domanda in base all'articolo 47 della legge 1° marzo 1886 sul riordinamento della imposta fondiaria.

« Cucchi Luigi. »

**CRISPI**, presidente del Consiglio, si intenderà col ministro della guerra per stabilire se e quando intenda rispondere alla prima interpellanza.

Comunicherà le altre ai suoi colleghi.

La seduta termina alle 6,35.

# TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

MASSAUA 13. — Ras Alula è partito dall'Asmara con Ras Agos per raggiungere il Negus a Vokitba.

Ras Mikael si è recato a Gura, lasciando truppe fra Vokitba e Gura. Debeb si è recato a Gura.

LONDRA, 13. — Si telegrafa dal Cairo che la comunicazione telegrafica con Suakim è interrotta da alcuni giorni.

BERLINO, 13. — Il conte di Launay si è recato ieri a prendere notizie della salute dell'Imperatore che gli fece nuovamente esprimere dal Maresciallo della Corte la sua viva gratitudine per tutte le cortesie usategli dalle autorità civili e militari, dal personale ferroviario e dalla popolazione durante il viaggio della famiglia imperiale sul territorio italiano.

— S. A. R. il Principe di Napoli sarà alloggiato al Castello reale.

BERLINO, 12. — Il *Reichsanzeiger* pubblica il proclama dell'Imperatore, il quale dice:

« Sicura e costituendosi ad unità sulla propria forza, la Germania si è conquistata la stima nel consiglio dei popoli, non aspirando che al godimento dello sviluppo pacifico che ha raggiunto. Ringraziamone l'Imperatore Guglielmo.

« Pienamente conscio della grandezza della mia missione, sarà mia sola aspirazione di continuare l'opera dell'Imperatore Guglielmo, di fare della Germania la base della pace e di migliorare, col consenso dei governi alleati e degli organi costituzionali dell'Impero di Germania e della Prussia, le condizioni del paese germanico. »

Il *Reichsanzeiger* pubblica pure un decreto dell'Imperatore al principe di Bismarck, che S. M. ringrazia calorosamente, come consigliere fedele e coraggioso.

Il decreto stabilisce le massime di governo e dice che l'attitudine del governo stesso deve regolarsi sull'ordinamento stabilito dalla Costituzione e dalle leggi dell'Impero di Germania e del regno di Prussia e deve raffermare il rispetto ai costumi della nazione. Nell'Impero i diritti costituzionali dei governi confederati debbono essere rispettati tanto coscienziosamente quanto quelli del Parlamento, ed i governi confederati ed il Parlamento devono uguale rispetto ai diritti dell'Imperatore.

Il decreto accentua il proposito di conservare non indebolita la forza dell'esercito. L'Imperatore è fermamente risoluto a regnare nello Impero come nella Prussia, osservando scrupolosamente le Costituzioni.

Il principio tradizionale della Casa di Hohenzollern relativo alla tolleranza religiosa per tutte le confessioni, sarà rispettato. Ogni aspirazione che tenda a migliorare la situazione sarà incoraggiata, ma senza provocare la speranza che l'intervento dello Stato possa por fine ai mali della società.

Il decreto dichiara essere estremamente importante l'educazione della gioventù per allevare le generazioni nel timore di Dio e nella semplicità dei costumi. Una questione discutibilissima è la semplificazione dell'organizzazione delle autorità ed il conseguente aumento degli stipendi.

## Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 13 marzo 1888.

| VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA | GODIMENTO | Valore nominale | Capitale versato | PREZZI IN CONTANTI | Corso Med. | PREZZI NOMINALI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENDITA 5 0/0 prima grida | 1° gennaio 1888 | — | — | » | » | » |
| RENDITA 5 0/0 seconda grida | — | — | — | 95 65 | 95 65 | » |
| Detta 3 0/0 prima grida | 1° ottobre 1887 | — | — | » | » | » |
| Detta 3 0/0 seconda grida | » | — | — | » | » | 64 50 |
| Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64 | » | — | — | » | » | 99 25 |
| Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0 | » | — | — | » | » | » |
| Prestito Romano Blount 5 0/0 | » | — | — | » | » | 96 90 |
| Detto Rothschild 5 0/0 | 1° dicembre 1887 | — | — | » | » | 99 50 |
| **Obbligazioni municipali e Credito fondiario.** | | | | | | |
| Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0 | 1° gennaio 1888 | 500 | 500 | » | » | » |
| Dette 4 0/0 prima emissione | 1° ottobre 1887 | 500 | 500 | » | » | » |
| Dette 4 0/0 seconda emissione | » | 500 | 500 | » | » | » |
| Dette 4 0/0 terza emissione | » | 500 | 500 | » | » | 490 » |
| Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito | » | 500 | 500 | 458 25 | 458 25 | » |
| Dette Credito Fondiario Banca Nazionale | » | 500 | 500 | 465 50 | 465 50 | » |
| Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia | » | 500 | 500 | » | » | 500 » |
| Dette Credito Fondiario Banco di Napoli | » | 500 | 500 | » | » | 500 » |
| **Azioni Strade Ferrate.** | | | | | | |
| Azioni Ferrovie Meridionali | 1° gennaio 1888 | 500 | 500 | » | » | 787 » |
| Dette Ferrovie Mediterranee | » | 500 | 500 | » | » | 608 » |
| Dette Ferrovie Sarde (Preferenza) | » | 250 | 250 | » | » | » |
| Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss. | 1° ottobre 1887 | 500 | 500 | » | » | » |
| **Azioni Banche e Società diverse.** | | | | | | |
| Azioni Banca Nazionale | 1° luglio 1887 | 1000 | 750 | » | » | 2140 » |
| Dette Banca Romana | 1° gennaio 1888 | 1000 | 1000 | » | » | 1130 » |
| Dette Banca Generale | » | 500 | 250 | 670 » | 670 » | » |
| Dette Banca di Roma | » | 500 | 250 | » | » | » |
| Dette Banca Tiberina | » | 200 | 200 | » | » | 510 » |
| Dette Banca Industriale e Commerciale | 1° ottobre 1887 | 500 | 500 | » | » | 650 » |
| Dette Banca Provinciale | 1° gennaio 1888 | 250 | 250 | » | » | 258 » |
| Dette Società di Credito Mobiliare Italiano | » | 500 | 400 | » | » | 985 » |
| Dette Società di Credito Meridionale | » | 500 | 500 | » | » | 570 » |
| Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam. | 1° luglio 1887 | 500 | 500 | » | » | » |
| Dette Società detta (Certificati provvisori) 1885. Stamp. | 1° gennaio 1888 | 500 | 500 | » | » | 1503 » |
| Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888 | » | 500 | 125 | » | » | 1110 » |
| Dette Società Acqua Marcia | » | 500 | 500 | » | » | » |
| Dette Società Italiana per Condotte d'acqua | » | 500 | 250 | » | » | 480 » |
| Dette Società Immobiliare | » | 500 | 340 | » | » | 1171 » |
| Dette Società dei Molini e Magazzini Generali | » | 250 | 250 | » | » | 275 » |
| Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche | — | 100 | 100 | » | » | » |
| Dette Società Generale per l'illuminazione | 1° gennaio 1888 | 100 | 100 | » | » | » |
| Dette Società Anonima Tramwai Omnibus | 1° luglio 1887 | 250 | 250 | » | » | 210 » |
| Dette Società Fondiaria Italiana | 1° gennaio 1888 | 250 | 250 | » | » | 310 » |
| Dette Società Fondiaria nuove | 1° gennaio 1888 | — | — | » | » | » |
| Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio | 1° ottobre 1887 | 250 | 250 | » | » | » |
| Dette Società dei Materiali Laterizi | » | 250 | 250 | » | » | » |
| **Azioni Società di assicurazioni.** | | | | | | |
| Azioni Fondiarie *Incendi* | 1° gennaio 1888 | 500 | 100 | » | » | » |
| Dette Fondiarie Vita | » | 250 | 125 | » | » | » |
| **Obbligazioni diverse.** | | | | | | |
| Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887 | » | 500 | 500 | » | » | 302 » |
| Obbligazioni Società Immobiliare | 1° ottobre 1887 | 500 | 500 | » | » | 502 » |
| Dette Società Immobiliare 4 0/0 | » | 250 | 250 | » | » | » |
| Dette Società Acqua Marcia | 1° gennaio 1888 | 500 | 500 | » | » | » |
| Dette Società Strade Ferrate Meridionali | 1° ottobre 1887 | 500 | 500 | » | » | » |
| Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia | 1° gennaio 1888 | 500 | 500 | » | » | » |
| Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0 | 1° ottobre 1887 | 500 | 500 | » | » | » |
| Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro) | » | 300 | 300 | » | » | » |
| Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II. | 1° gennaio 1888 | 300 | 300 | » | » | » |
| **Titoli a quotazione speciale.** | | | | | | |
| Buoni Meridionali 6 0/0 | 1° gennaio 1888 | 500 | 500 | » | » | » |
| Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana | 1° ottobre 1887 | 25 | 25 | » | » | » |

| Sconto | CAMBI | | PREZZI MEDI | PREZZI FATTI | PREZZI NOMINALI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 1/2 | Francia | 90 g. | » | » | 101 12 1/2 |
| | Parigi | chèques | » | » | » |
| 2 1/2 | Londra | 90 g. | » | » | 25 58 |
| | | chèques | » | » | » |
| | Vienna e Trieste | 90 g. | » | » | » |
| | Germania | 90 g. | » | » | » |
| | | chèques | » | » | » |

Risposta dei premi . . . . } 29 Marzo
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 30 id.
Liquidazione. . . . . . . . 31 id.

Sconto di Banca 5 1/2 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

*Il Sindaco:* MARIO BONELLI.

**Prezzi in liquidazione:**

Rendita Italiana 5 % 1ª grida 95 70, 95 72 1/2, 95 75, fine corr.
Rendita Italiana 5 % 2ª grida 95 82 1/2, fine corr.
Az. Banca Generale 672, 673 50, fine corr.
Az. Banca di Roma 757, fine corr.
Az. Soc. Romana per Illum. a Gaz Stamp. 1526, 1530, fine corr.
Az. Soc. Acqua Marcia 2102, fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 12 marzo 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 95 636.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 93 466.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 63 500.
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 62 207.

V. TROCCHI, *presidente.*

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tip. della GAZZETTA UFFICIALE.